Firmato digitalmente da LODI
RIZZINI LORENZO
C = IT

Renera

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE ENERGETICA ED AGRICOLA DENOMINATO "RISICONE" DELLA POTENZA 37,54 MW

COMUNI DI VIZZINI, CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Studio Impatto Ambientale

Riferimenti programmatici

Dicembre 2023

AMBIENTEITALIA
we know green

Firmato digitalmente da: MARIO ZAMBRINI
Data: 22/12/2023 17:17:15

Sistema di gestione per la qualità certificato da DNV
UNI EN ISO 9001:2015
CERT-12313-2003-AQ-MIL-SINCERT

Sistema di gestione ambientale certificato da DNV
UNI EN ISO 14001:2015
CERT-98617-2011-AE-ITA-ACCREDIA
Conformità EMAS Reg. N. IT-001538

Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca, analisi, pianificazione e consulenza nel campo dell'ambiente e del territorio

Proponente Renera	*SWET IT 06 S.r.l.* *Piazza Borromeo, 14* *20123 - Milano (MI)* *C.F. / P. IVA 12498700967*

Analisi e vautazioni ambientali e paesaggistiche AMBIENTEITALIA we know green	*Via Carlo Poerio 39 - 20129 Milano* *tel +39.02.27744.1 / fax +39.02.27744.222* *www.ambienteitalia.it* *Posta elettronica certificata: ambienteitaliasrl@arubapec.it*

Redazione	Eng. Teresa Freixo Santos (eng. ambientale) Arch. Mario Miglio (architetto) Dott.ssa Eleonora Pecollo (dott. in agraria) Dott. Andrea Pirovano (dott. in scienze naturali) Dott. Leonardo Scuderi (dott. scienze naturali e ambientali) Dott. Davide Vettore (dott. in architettura) Dott. Mario Zambrini (dott. in agraria)
Revisione	Eng. Teresa Freixo Santos
Approvazione	Dott. Mario Zambrini
Codice di progetto	23V054

Documento	Studio di impatto ambientale
Versione	01
Data	Dicembre 2023

INDICE

PREMESSA 4
PARTE II – RIFERIMENTI PROGRAMMATICI 5
1. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE E AREE NON IDONEE 5
1.1.1 Inquadramento del PEARS 5
1.1.2 Obiettivi e strategia del PEARS 2030 6
1.1.3 Relazioni tra impianto agrivoltaico di progetto e PEARS 2030 9
1.1.1 Aree idonee e non idonee 10
1.1.2 Inquadramento 10
1.1.3 Relazioni tra impianto agrivoltaico e aree non idonee 14
2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-PAESAGGISTICA E URBANISTICA 19
2.1.1 Piano Paesaggistico della Regione Siciliana 19
2.1.2 Inquadramento 19
2.1.3 Relazione tra PP e opere di progetto 21
2.1.4 Piano Territoriale Provinciale di Catania 36
2.1.5 Inquadramento 36
2.1.6 Relazione tra PTP e opere di progetto 37
2.1.7 Piano Regolatore Generale del Comune di Vizzini 38
2.1.8 Inquadramento 38
2.1.9 Relazione tra PRG e opere di progetto 38
3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE 42
3.1.1 Piano dell'Assetto Idrogeologico e PGRA 42
3.1.2 Inquadramento 42
3.1.3 Relazione tra piano e opere di progetto 42
3.1.4 Piano faunistico venatorio regionale 43
3.1.5 Inquadramento 43
3.1.6 Relazione tra piano e opere di progetto 43
4. REGIMI DI TUTELA E VINCOLISTICI 44
4.1.1 Aree protette e Rete Natura 2000 44
4.1.2 Inquadramento 44
4.1.3 Relazione tra piano e opere di progetto 44
4.1.4 Vincolo idrogeologico 45
4.1.5 Inquadramento 45
4.1.6 Relazione tra piano e opere di progetto 45
4.1.7 Beni culturali e paesaggistici vincolati 46
4.1.8 Inquadramento 46
4.1.9 Individuazione dei beni e relazione con le opere di progetto 47

PREMESSA

Il presente Studio d'impatto ambientale che descrive e analizza i potenziali effetti ambientali derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'agrivoltaico denominato "Risicone".

Lo Studio è organizzato in tre parti funzionalmente coordinate e integrate:

- Parte I – descrizione del progetto– nella quale si individuano e descrivono, sulla base di quanto contenuto nel Progetto dell'Impianto agrivoltaico depositato agli atti, tutte le opere e le attività previste in fase di cantiere e in fase di esercizio, con particolare riferimento alle componenti e alle azioni progettuali significative in ordine ai potenziali impatti sull'ambiente e alla loro mitigazione.
- Parte II – riferimenti programmatici – nella quale si descrivono gli elementi conoscitivi ed analitici utili a inquadrare dell'Impianto agrivoltaico nel contesto della pianificazione territoriale riferita alla Regione Sicilia, alla Città Metropolitana di Catania e ai comuni coinvolti in fase di cantiere ed esercizio (ovvero i comuni interessati dal progetto e dalle opere a esso funzionalmente connesse).
- Parte III – analisi dei potenziali effetti ambientali – nella quale si rende conto dell'inquadramento territoriale e ambientale dell'area d'impianto (incluse le opere connesse) funzionalmente all'individuazione di eventuali ambiti di particolare criticità ovvero di aree sensibili e/o vulnerabili alla conseguente analisi dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio del progetto.

Il presente Studio d'impatto ambientale comprende, inoltre, i seguenti allegati:

- Piano di monitoraggio ambientale
- Studio per la valutazione di incidenza
- Studio previsionale d'impatto acustico
- Allegato Cartografico
- Allegato Fotografico

PARTE II – RIFERIMENTI PROGRAMMATICI

1. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE E AREE NON IDONEE

1.1.1 Inquadramento del PEARS

Il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS), nella versione di aggiornamento, distinta come PEARS 2030, è approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022,

Tale aggiornamento segue al PEARS approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 3 febbraio 2009 e relativa emanazione con D. P. Regione Siciliana del 9 marzo 2009, pubblicata nel GURS. n. 13 del 27 marzo 2009, la cui applicazione è confermata, dall'art. 105 della Legge Regionale n. 11 del 2010, fino alla emanazione di decreto del Presidente della Regione di definizione delle modalità di attuazione, nel territorio regionale, degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2001/77/CE del 27 settembre 2001, nel rispetto del D.lgs 29.12.2003 n. 387, di recepimento della citata Direttiva.

Il PEARS 2009, come da premesse della citata deliberazione di approvazione del PEARS 2030, è considerato inadeguato alle nuove esigenze di efficientamento energetico e agli obiettivi di transizione energetica ed ecologica nonché al quadro normativo in materia di programmazione energetica e di regimi autorizzativi degli impianti FER ed opere connesse.

Il PEARS 2030, che definisce gli obiettivi di produzione di energia al 2030, è approvato e redatto assumendo a riferimento, tra le strategie e norme afferenti al sistema energia e alla sostenibilità:

- il D.M. 15.03.2012 di definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili (Burder Sharing);
- la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) approvata dal MATTM con D.M.l 16 giugno 2015;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal MiSE, insieme con il MATTM e il MIT, con versione finale pubblicata nel gennaio 2020, che stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 di efficienza energetica, fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di CO_2;
- il D.lgs 08.11.2021, n 199 sull'attuazione della Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio del 11.12.2018 riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato all'Unione Europea il 30 aprile 2021, definisce il quadro di investimenti e riforme, per l'utilizzo dei fondi destinati all'Italia dal programma europeo denominato Next Generation EU (NGEU

Il PEARS è costituito dai seguenti documenti:

- PEARS 2030 "Aggiornamento Piano Energetico Ambientale della Regione Siciliana – Verso l'autonomia energetica dell'isola";
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Dichiarazione di sintesi.

Il Piano, come riportato nello stesso, è inteso quale "*strumento strategico fondamentale per seguire e governare lo sviluppo energetico*" del territorio regionale "*sostenendo e promuovendo la filiera energetica,*

soprattutto da fonte rinnovabile, tutelando l'ambiente per costruire un futuro sostenibile di benessere e qualità della vita".

1.1.2 Obiettivi e strategia del PEARS 2030

La strategia energetica del PEAR 2030 è definita assumendo, inizialmente, l'obiettivo programmatico assegnato dal D.M. 15 marzo 2012 ("Burden Sharing"), che consiste nell'ottenimento del 15,9% come rapporto tra il consumo finale lordo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili e il consumo finale lordo di energia sul territorio regionale al 2020. Con riguardo alle previsioni al 2020, si tratta di 2.139,7 ktep come consumi finali lordi elettrici (CFL-E) e di uno sviluppo atteso pari a 584 ktep delle FER elettriche (FER-E), con un rapporto tra FER-E e CFL-E del 27,3%.

I dati del monitoraggio all'anno 2018, attribuito dal MiSE al GSE, attesta che la Sicilia si colloca al di sotto del proprio obiettivo di energia coperta da fonti rinnovabili, per un -0,6%, quale differenza percentuale tra dato rilevato, pari al 12,5%, e obiettivo al 2018, pari al 13,1%. Al contempo, il dato rilevato al 2018 dei consumi finali lordi (elettrici e di calore) è di 731 ktep, rispetto a un dato atteso di 983 ktep, quindi inferiore. La differenza tra l'obiettivo al 2020 e i dati rilevati per il 2019 attesta un divario del -3,1% e la Sicilia, con Lazio e Liguria, sono le regioni italiane che si collocano al di sotto dell'obiettivo assegnato. Assumendo il valore di crescita delle rinnovabili nel 2019 (+5,2%) la stima dei consumi finali lordi di FER-E e di FER-C è di 809 htep a fronte dei 1.202 ktep dell'obiettivo mentre la stima dei consumi finali lordi (complessivi) è pari a 5.400 ktep al 2020, a fronte di un obiettivo di 7.551 ktep. Nel Piano, quindi,èì si ipotizza, al 2020, di conseguire una quota di energia coperta da FER sui consumi finali lordi di energia pari al 15% rispetto al 15,9% dell'obiettivo.

Il Piano contiene informazioni e considerazioni della produzione e del consumo di energia nella regione con i dati allora disponibili, elaborati da ENEA e relativi al quadriennio 2015-2018, sulla base dei quali risulta:

- un lieve calo (-3,95%) del totale della produzione di energia, determinato dalla riduzione del petrolio e prodotti petroliferi (-26,9%) e dei combustibili gassosi (-20,3%), i secondi con minore incidenza in termini quantitativi assoluti, a fronte di una crescita delle energie rinnovabili (+29,8%);
- una poco significativa variazione (-0,2%) della disponibilità netta per i consumi finali di energia con un incremento per i prodotti petroliferi del 2,2%, e una diminuzione del 5,6% per i combustibili gassosi a cui si affianca un considerevole incremento delle energie rinnovabili, pari al 39,5%, il cui valore si è attesta su 339 ktep nel 2018, corrispondente a una quota del 4,7% sul valore totale dei consumi finali.

Il Piano, con riguardo alla produzione lorda di energia elettrica, sulla base delle elaborazioni di Terna, evidenzia una contenuta contrazione, in tale caso nel triennio 2017-2019, in misura del -6,32%, con segni opposti tra il termoelettrico, che si riduce in misura di un -13%, e le fonti rinnovabili, che invece aumentano nell'ordine del 10,7%, con un peso, sul totale del GWh prodotti al 2019, di circa 1/3.

Per quanto attiene alla potenza installata da eolico e fotovoltaico in Sicilia, questa al 2019 corrisponde a circa l'11% del totale disponibile a livello nazionale, con un valore di 1.894 MW di eolico e 1.433 MW di fotovoltaico, ai quali si aggiungono 151 MW di idraulica e 73 MW di bioenergie; il confronto sul triennio 2018-2020 mette in evidenza un minimo aumento della potenza installata nel caso dell'eolico, pari al +1,8%, con passaggio da 1.887 a 1.921 MW, e un incremento sia per il fotovoltaico, che segna un +6%, con passaggio da 1.391 a 1.474 MW, sia per le bioenergie, con un +17%, per una crescita da 88 a 103 MW, mentre l'idroelettrico diminuisce in misura del -2,1%, scendendo da 281 a 275 MW. Considerando un intervallo maggiore, ovvero confrontando il 2008 con il 2020, come evidenziato nel Piano, si è verificato un considerevole aumento della potenza istallata degli impianti a FER (+270%) e nel dettaglio una maggiore incremento per la fonte solare (+8.371%), con il fotovoltaico che da 17MW sale a 1.474 MW, seguita dalle bioenergie (+442%), che da 19MW sale a 103 MW, dall'eolico (+142%), che da 795 MW sale a 1.921 MW ed infine dall'idroelettrico (+81% con passaggio da 152 MW a 275 MW.

Il Piano contiene i dati relativi al calcolo delle emissioni di CO_2 e dei GHG per l'anno 2018 sul territorio regionale, ottenuti utilizzando i fattori di emissione più aggiornati e facendo riferimento ai dati dei consumi finali lordi di energia, elaborati dal GSE. I valori ottenuti sono complessivamente di 16.484.974 tCO_2 e di 16.519.891 $tCO_{2\text{-eq}}$, la quota di emissioni per la produzione di energia elettrica da FER è dovuta al solo biogas, per un valore di 21.232 tCO_2 e di $tCO_{2\text{-eq}}$. Nel periodo dal 2012 al 2018, come da elaborazioni di ENEA, le emissioni di GHG segnano una riduzione media annuale del 1,7%, con un calo di oltre 3,1 $MtCO_{2\text{-eq}}$ e un valore, al 2018, di 16,5 $MtCO_{2\text{-eq}}$.

Il PEARS 2030 definisce, quali capisaldi della strategia energetica regionale, l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Il Piano definisce le linee di indirizzo per la realizzazione dei nuovi impianti FER necessari a conseguire l'obiettivo al 2030, di seguito sintetizzate:

- puntare alla realizzazione di impianti fotovoltaici nel settore domestico, terziario e industriale e promuovere anche l'installazione di sistemi di accumulo per incrementare l'autoconsumo e favorire la stabilizzazione della rete elettrica e la crescita della capacità tecnologica delle aziende impiantistiche siciliane;
- dare priorità alla realizzazione degli impianti fotovoltaici nelle "aree attrattive";
- rilasciare il titolo autorizzativo subordinandolo anche al mantenimento di un livello minimo di performance, certificato dal GSE, alla luce del patrimonio informativo (dati sulla produzione, potenza e fonte primaria) consolidato nel corso degli anni, con particolare attenzione al recupero e al riutilizzo degli impianti confiscati alla criminalità organizzata;
- garantire sinergia tra l'installazione dei nuovi impianti e lo sviluppo della rete elettrica, al fine di eliminare qualsiasi possibile congestione, e favorire la realizzazione di soluzioni tecnologiche tipo smart grid, anche attraverso il ricorso a sistemi di accumulo chimico o elettrochimico e ad impianti di pompaggio, ove le condizioni orografiche lo permettano.

Il PEARS 2030 individua cinque macro-obiettivi, due verticali e tre trasversali, corrispondenti, in ordine, ai seguenti: 1. Promuovere la riduzione dei consumi energetici negli usi finali; 2. Promuovere lo sviluppo delle FER, minimizzando l'impiego di fonti fossili; 3. Ridurre le emissioni di gas clima alteranti; 4. Favorire il potenziamento delle infrastrutture energetiche in chiave sostenibile (anche in un'ottica di generazione distribuita e di smart grid); 5. Promuovere le clean technologies e la green economy per favorire l'incremento della competitività del sistema produttivo regionale e nuove opportunità lavorative.

Il Piano considera tre scenari, come di seguito denominati, scegliendo, sulla base delle analisi svolte in sede di VAS, il terzo quale base della Strategia Energetico-Ambientale regionale:

- "Business As Usual" (BAU-BASE), che rappresenta sostanzialmente uno scenario tendenziale, senza adozione di misure aggiuntive di efficientamento energetico o di incentivazione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
- "Scenario PEARS", in cui si prefigura la situazione energetica al 2030, nel caso in cui si portino a compimento tutte le azioni previste nella Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) e nel PNIEC, con obiettivi per i consumi finali più sfidanti di quelli previsti dalla SEN 2017
- "Scenario Intenso Sviluppo (SIS)", che, partendo dallo scenario PEARS di attuazione delle misure previste dalla SEN 2017 e dal PNIEC, si pone degli obiettivi ulteriormente più ambiziosi in termini di risparmi nei consumi energetici finali.

Lo scenario SIS, come indicato nel Piano, individua quale obiettivo al 2030 il raggiungimento di una quota di consumi finali lordi da FER pari al 34,7% del totale, determinata grazie ad un'ulteriore riduzione dei consumi finali lordi di energia (CFL) rispetto allo scenario PEARS. Il valore di CFL è pari a 4.933 ktep, con un valore di 1.712 ktep dei consumi finali lordi di energia da fonti rinnovabili (CFL-FER) così coperti; 1.205 ktep da energia

elettrica prodotta da FER nel settore elettrico; 474 ktep da energia da FER del settore termico; 33 ktep da energia di calore derivato, prodotto da FER nel settore termico.

Il Piano, per lo scenario BAU/BASE e i tre scenari a confronto, riporta, rispettivamente nella Tabella 4.4 e nella Tabella 4.10, i consumi finali lordi di energia da FER coperti dalla produzione elettrica al 2020 e quelli attesi al 2030; nella successiva tabella si riprendono, mettendoli in relazione, i valori.

PEARS 2030 - CONSUMI FINALI LORDIDI ENERGIA FER E TOTALI NELLO SCENARIOBAU/BASE , PEARS E SIS				
Valori espressi in ktep	BAU/BASE		PEARS	SIS
	2020	2030	2030	2030
Consumi finali lordi da fonti rinnovabili (CFL-FER)	**760**	**897**	**1.712**	**1.712**
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (settore elettrico)	465	539	1.205	1.205
Idraulica (normalizzata)	10	10	10	10
Eolica (normalizzata)	268	302	560	560
Solare	166	206	600	600
Geotermica	0	0	0	0
Biomasse solide	12	12	19	19
Biogas	8	8	9	9
Bioliquidi sostenibili	0	0	0	0
Consumi finali di energia da FER (settore termico)	262	310	474	474
Calore derivato prodotto da fonti rinnovabili (settore termico)	33	47	33	33
Consumi finali lordi di energia CFL	**6537**	**6027**	**5.243**	**4.933**
CFL-FER/CFL (%)	**11,6**	**14,9**	**32,7**	**34,7**

La lettura della tabella di raffronto degli scenari consente di evidenziare che, rispetto al dato del 2020, si attende, per lo scenario SIS al 2030, un incremento della quota dei CFL-FER pari a quasi il doppio del valore dello scenario BAU/BASE, una variazione in aumento di poco meno di tre volte per il valore dell'energia elettrica prodotta da FER nel settore elettrico sostanzialmente determinato da un raddoppio dell'eolico e da una crescita di quattro volte circa del solare. Con riguardo all'incidenza dei consumi finali lordi delle FER sui consumi finali lordi di energia complessivi, si passa da una incidenza del 14,9% dello scenario base a una del 34,7% dello scenario SIS.

Per quanto riguarda lo scenario SIS, come indicato nel Piano, il valore delle emissioni di GHG è indicato in 12,22 MtCO2-eq che, rapportate a quelle dell'anno 1990, pari a 27,15 MtCO2-eq (per 7,551 Mtep di consumo finale lordo di energia stimato), determinano una riduzione delle emissioni di gas serra al 2030 pari al 55%, in accordo con la recente modifica dell'obiettivo della Comunità Europea per le emissioni di GHG al 2030.

Con riferimento allo scenario SIS, ai cinque macro-obiettivi energetici si associano diversi sotto-obiettivi e nel caso del Macro-obiettivo 2 "Promuovere lo sviluppo delle FER, minimizzando l'impiego di fonti fossili", è definito il sotto-obiettivo 2.1 "Incrementare la produzione di energia elettrica dall'utilizzo della risorsa solare".

Il Piano, per quanto attiene agli obiettivi delle FER elettriche, definisce il quadro della produzione di energia elettrica attesa che, nel caso del fotovoltaico, passa da 1.826,9 GWh del 2019 a 5.950 GWh del 2030, su un totale delle rinnovabili che da 5.603,2 GWh del 2019 sale a 13.220 GWh del 2030. Ai citati valori corrisponde una copertura, sulla produzione complessiva, pari al 67% nel 2030, rispetto al 29,5% del 2019, con un incremento dell'energia elettrica coperta da FER del +136%; la quota, sulla produzione, attribuita al fotovoltaico passa dal 10,8% del 2019 al 31,3% del 2030.

La variazione in aumento prevista dal Piano sarà ottenuta mediante:

- revamping e repowering degli impianti esistenti, con una stima d'incremento della potenza di 300 MW e della produzione di circa 230 MW, nel secondo caso grazie all'installazione di moduli bifacciali sui 2/3 degli impianti installati a terra;

- nuove installazioni per 2.320 MW, ripartita tra impianti in cessione totale installati a terra (1.100 MW) ed impianti in autoconsumo (1.220 MW) realizzati sugli edifici

La quota del fotovoltaico a terra è definita considerando il potenziale installabile nelle "aree attrattive", con una quota di 570 MW associata alle "aree dismesse" e una quota di 530 MW associata agli "altri siti", nel secondo caso con l'indicazione di dare priorità ai terreni agricoli degradati e nella situazione di mancato raggiungimento dell'obiettivo di piano per tali siti, di considerare i terreni agricoli degradati per cause fisiche e non antropiche, previa attenta valutazione della valenza ecologica dell'area, con l'ulteriore precisazione che *"relativamente ai terreni agricoli produttivi saranno valutate specifiche azioni per favorire lo sviluppo dell'agro-fotovoltaico e l'agricoltura di precisione, secondo le specifiche del paragrafo 6.2.3*" dello stesso Piano.

Il Piano, nel par. 6.2.3, per le nuove installazioni di impianti fotovoltaici a terra, prevede la mappatura delle aree idonee all'installazione di impianti a FER e fornisce un elenco - da considerarsi esemplificativo dato che l'individuazione puntuale delle aree e le loro categorie verrà effettuata a valle dell'approvazione dello stesso Piano - delle aree prioritarie, le cosiddette "aree attrattive/idonee", individuate ai fini dell'installazione di impianti e infrastrutture energetiche afferibili alle FER, fra le quali è citata la seguente: "*Foraggiere, pascoli abbondanti, aree agricole degradate*". Inoltre, in tale paragrafo si precisa che saranno considerati anche i terreni produttivi "*solo valutando specifiche azioni per favorire lo sviluppo dell'agro-fotovoltaico e l'agricoltura di precisione*".

Si annota che la Regione, con il supporto del GSE, intende introdurre una certificazione di sostenibilità dedicata agli impianti fotovoltaici e che s'impegna a pubblicare, attraverso un decreto del Direttore del Dipartimento Energia, un disciplinare che descriva le modalità di richiesta e rilascio della certificazione.

Il PEARS 2030 fornisce le stime circa le ricadute occupazionali sulla base delle valutazioni del GSE consolidate per il periodo tra il 2012 ed il 2014 in termini di ULA (Unità Lavorative Annue) medie per ciascun MW di potenza installata di impianti a fonti rinnovabili riferite in modo distinto alle ricadute temporanee (occupati durante la realizzazione dell'impianto) e permanenti (occupati durante l'esercizio dell'impianto) e in subordine a quelle dirette (addetti del settore per progettazione, costruzione, installazione), indirette (addetti del settore delle forniture) e indotte (per variazione del reddito correlato alla spesa degli occupati diretti e indiretti del settore).

Per quanto attiene al fotovoltaico si tratta dei seguenti valori: per l'occupazione temporanea, 7,2 ULA/MW dirette, 5,2 ULA/MW indirette e 5,3 ULA/ME indotte; per l'occupazione permanente, 0,4 ULA/MW dirette, 0,3 ULA/MW indirette e 0,4 ULA/MW indotte.

Il Piano presenta anche il dato previsionale delle ricadute economiche che sono stimate in circa 15,4 miliardi di Euro, generati attuando le azioni definite dallo stesso piano e che, nel caso del settore delle sole fonti rinnovabili elettriche ammontano a 6.638 miliardi di euro dei quali 839 attribuiti al fotovoltaico a terra.

Il PEARS 2030, inoltre, propone di conseguire obiettivi di sostenibilità ambientale, definiti in un numero complessivo di diciannove che riguardano dieci componenti ambientali o settori di governo (aria, acqua, suolo, rifiuti, territorio e paesaggio, salute umana, trasporti, foreste, natura e biodiversità, clima).

1.1.3 Relazioni tra impianto agrivoltaico di progetto e PEARS 2030

L'impianto agrivoltaico proposto contribuisce, in misura significativa, al raggiungimento dell'obiettivo fissato dal PEARS 2030 di incremento della quota di produzione elettrica da fonti energetiche rinnovabili, funzionale al conseguimento del target, al 2030, del 34,7% di incidenza dei consumi finali lordi da FER sui consumi finali lordi complessivi.

Il Piano, per altro, assegna un ruolo importante al fotovoltaico per il quale è previsto un notevole incremento della produzione di energia elettrica (da 1,83 TWh del 2019 a 5,95 TWh nel 2030, per un +225%), in parte assegnato alla nuova installazione di impianti a terra. Il Piano cita, nell'elenco delle aree attrattive/idonee, le foraggere e i pascoli abbondanti, e richiama, in relazione alla possibilità autorizzativa, il caso dei terreni produttivi associandoli allo sviluppo dell'agro-fotovoltaico.

L'impianto di progetto si colloca in terreni attualmente adibiti al pascolo di bovini da carne e si configura quale impianto agrivoltaico che consente il permanere della pratica di allevamento; viene previsto il miglioramento delle condizioni attuali di utilizzo agropastorale, per una parte dell'area, mediante un intervento finalizzato a insediare specie erbacee foraggere.

1.1.1 Aree idonee e non idonee

1.1.2 Inquadramento

La Regione Siciliana, con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 9 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 27 marzo 2009, n. 13, di emanazione della Delibera di Giunta Regionale del 3 febbraio 2009, n. 1, approva il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – PEARS. Nel dispositivo della delibera sono dettate le disposizioni, sostitutive delle Linee Guida inserite nel Piano, che includono alcuni riferimenti ad aree non idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La L.R. 12 maggio 2010, n. 11, con il comma 5 dell'articolo 105, stabilisce che con decreto del Presidente della Regione sono disciplinate le modalità di attuazione degli interventi da realizzarsi per il raggiungimento degli obiettivi nazionali derivanti dall'applicazione della Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001, nel rispetto del D.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 di recepimento di questa, e sono definite le misure di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Con tale comma viene sancito che, fino alla approvazione del decreto, si applica quanto disposto dal citato DPRS 09.03.2009 di emanazione della D.G.R. 1/2009.

Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18.07.2012, n. 48, "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11", pubblicato sul B.U. R. Sicilia, Suppl. Ord. 17.08.2012, con l'articolo 1 stabilisce la *"immediata applicazione nel territorio della Regione siciliana (del)le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi", nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e delle disposizioni contenute nella legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le successive disposizioni e annessa tabella esplicativa*".

L'articolo 2 del citato DPRS 48/2012 stabilisce, in attuazione del D.M. 10 settembre 2010, che l'indicazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti è adottata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

I provvedimenti successivi riguardano solo gli impianti eolici e includono i seguenti:

- la L.R. 20 novembre 2015, n. 29, "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche", con l'articolo 1 indica che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con decreto del Presidente della Regione, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 Kw.

- la Delibera di Giunta Regionale n. 241 del 12 luglio 2016, attuativa dalla L.R. 29/2015, che approva i criteri e individua le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.

- il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 10.10.2017, n 26, "Definizione criteri ed individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica (..)", che individua le Aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici, specificando le stesse negli articoli dal 2 al 4: aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4 del PAI; beni paesaggistici di cui all'articolo 134, lettere a), b) e c) del D.lgs 42/2004 , beni e aree archeologiche di cui all'articolo 10 del Codice, parchi archeologici perimetrati ai sensi della L.R. 20/2000, aree delimitate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g) del Codice (territori coperti da foreste e boschi), definiti dalla L.R. 16/1996 modificata dalla L.R. 14/2006; SIC, ZPS, ZSC, IBA, Rete ecologica siciliana, siti Ramsar, geositi, Parchi nazionali e regionali salvo Regolamenti vigenti, corridoi ecologici individuati nella cartografia di corredo dei Piani di gestione dei siti Natura 2000. Tale decreto individua anche le Aree oggetto di particolare attenzione, sempre con riferimento alla fonte eolica, precisando queste ultime con gli articoli dal 5 al 9. Il decreto stabilisce che le Aree non idonee sono georeferenziate nel SITR.

Il PEARS 2030 contempla, quale azione cruciale, il procedimento di individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a FER (fotovoltaici e non) indicando che la Regione Siciliana si attiverà, sulla base anche dello stesso Piano, per svolgere la suddetta attività di individuazione, "*assicurandosi che siano rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo*".

Con riguardo al riferimento normativo nazionale, le Linee Guida del D.M. 10.09.2010, si annota che queste si rivolgono, nella loro "interezza", alle sole Regioni ordinarie (Corte cost., sentenza n. 224 del 2012, § 4.2 e n. 275 del 2011, sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2464 del 2022), ma con la precisazione che la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome "*deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia*" (Corte cost., sentenza n. 275 del 2011), ovvero tenere conto dei vari interessi costituzionalmente rilevanti, da una parte la diffusione delle FER ai fini della riduzione delle emissioni climalteranti e dall'altra le esigenze di tutela della salute, paesaggistico ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio, il che non esonera, quindi, dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle citate Linee guida (Corte cost. n. 13 del 2014, n. 224 del 2012 e n. 168 del 2010). Tali necessità rimandano al procedimento amministrativo quale sede idonea alla valutazione degli interessi pubblici e privati (sentenza n. 69 del 2018).

Nel caso della Regione Siciliana, peraltro, le Linee Guida nazionali sono prese a riferimento e definite di immediata applicazione dal DPRS 48/2012, non determinando, quindi, uno scostamento dalla disciplina statale; si afferma, dunque, l'assunzione dei principi e delle regole di queste. Si annota, comunque, che le Linee guida nazionali rivestono natura regolamentare e sono norme finalizzate a disciplinare, in via generale ed astratta, il procedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e a fornire indicazioni generali per la definizione, da parte delle Regioni, di eventuali limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità definite nelle stesse Linee Guida.

In particolare, ai sensi del punto 18.1 delle Linee guida, l'individuazione delle aree non idonee deve essere differenziata in relazione alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto e non riguardare "*porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela*" e quindi fondarsi su di un'apposita istruttoria che identifichi obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti che avrebbero una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di procedura di autorizzazione, ma senza che questo costituisca divieto assoluto di localizzazione degli impianti.

L'individuazione, da parte della Regione, delle aree non idonee, non determina una incompatibilità assoluta ma si tratta di una valutazione di primo livello (Cons. Stato n. 2848/2021) che segnala una condizione; la

verifica di compatibilità avviene in sede di procedura di autorizzazione sulla base delle caratteristiche progettuali dell'impianto, considerando i vincoli insistenti sull'area.

Con riguardo alle condizioni di non idoneità si sottolinea che le aree agricole non sono precluse all'installazione di impianti FER (Cons. Stato n. 2983/2021) e che in base all'art. 20 del D. lgs. n. 199/2021, "*le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee*".

In ultimo, si ricorda che il gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia, composto da CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.,ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A., ha redatto le "Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici" (2022) allo scopo di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico. Tali Linee Guida, riprendendo dalla "introduzione" delle stesse, si relazionano al processo di individuazione delle "aree idonee" all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili, come previsto dal D.lgs n. 199 del 2021 e sottendono ai diversi livelli possibili di realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola orientandoli verso gli impianti agrivoltaici che "*costituiscono possibili soluzioni virtuose e migliorative rispetto alla realizzazione di impianti fotovoltaici standard*" in grado di "*garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola*".

Al momento non risulta siano approvati provvedimenti che, in attuazione di quanto previsto dal PEARS 2030 e dalle citate Linee Guida nazionali, definiscono le aree non idonee o le aree idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra e in particolare degli impianti agrovoltaici,

In base a quanto riportato nel sito web istituzionale della Regione Siciliana, è definito, nel luglio 2023, lo schema di Decreto del Presidente della Regione di definizione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici e di individuazione delle Aree non idonee e delle Aree oggetto di particolare attenzione all'installazione del fotovoltaico.

A titolo indicativo, in quanto non risulta adottato o approvato il Decreto, si richiamano le categorie degli impianti e delle aree e siti indicati come non idonei alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per quanto attiene agli impianti fotovoltaici, nel citato schema, sono distinti i seguenti:

- FV1 - impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra di potenza fino a 20 kWe;
- FV2 - impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati di qualsiasi potenza,
- FV3 - impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra con potenza superiore a 20 kWe e fino a 1000 kWe;
- FV4 - impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica collocati a terra con potenza superiore a 1000 kWe.,

Gli impianti FV2, come riportato nella citata bozza di decreto, laddove "*realizzati in modo da consentire la coltivazione delle colture tradizionali del territorio in cui insistono, devono presentare le caratteristiche previste dal paragrafo 1.1, lett. d) ed e) delle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal Ministro della transizione ecologica in data 27.06.2022*".

Per quanto riguarda le Aree non idonee, nella bozza del decreto, queste sono così individuate:

- aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) individuate nel Piano stralcio di bacino per

l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana per gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza;

- aree all'interno delle fasce di pertinenza fluviale sottoposte alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lett. f, del R.D. 523/1904 delimitate con riferimento al D. S. G. dell'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia n. 119 del 19/5/2022 nonché, per tutte le tipologie di impianti, all'interno del demanio idrico fluviale;
- aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, del D.lgs. 22/1/2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- aree e beni paesaggistici elencati dall'art. 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, nonché i siti definiti come parchi archeologici dalla disciplina regionale, che si identificano con le aree perimetrate ai sensi della L. R. 30/11/2000, n. 20 e s.m., per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- aree ad elevata sensibilità ambientale.

Per quanto attiene all'elencata categoria delle Aree ad elevata sensibilità ambientale, questa comprende le seguenti:

- Siti della Rete Natura 2000, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Important Bird Areas (IBA) e "Corridoi ecologici" di cui al D. D. G. del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 544/2005 e s.m., ivi comprese le aree di nidificazione e transito di avifauna migratoria e protetta, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Siti Ramsar (zone umide) di cui ai decreti ministeriali, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Riserve Naturali Regionali di cui alle L. R. 6/5/1981 n. 98 e 9 /8/1988 n. 14 e s.m. e D. A. n. 970 del 10/6/1991e s.m. per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla L. R. 1/9/1997 n. 33, per le tipologie FV2, FV3 e FV4:
- Geositi di cui al D. A. Territorio e ambiente n. 289/GAB del 20/7/2016 e s.m, per le tipologie FV2, FV3 e FV4, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Parchi Naturali Regionali di cui alle L. R. 6/5/1981 n. 98 e 9/8/1988 n. 14 e s.m., per le tipologie FV2, FV3 e FV4
- Parchi nazionali di cui alla L. 6 /12/1991 n. 394 e s.m., salvo quanto previsto dai relativi regolamenti, per le tipologie FV2, FV3 e FV4.

In aggiunta, come da bozza del decreto, sono incluse tra le Aree non idonee anche le seguenti:

- Aree ricadenti in una fascia di rispetto, da dimensionare in base alle tipologie delle Aree non idonee caratterizzate da pericolosità idraulica e geomorfologica;
- Aree a destinazione agricola che risultano regolarmente coltivate come individuate nell'ambito del "Pacchetto Qualità" (Regolamento (UE) n. 1151/2012, Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio) e nell'ambito della produzione biologica (Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, Regolamento (CE) n. 889/2007 del Consiglio), dove si realizzano le produzioni di eccellenza siciliana (produzioni biologiche, produzioni D.O.C., D.O.C.G., D.O.P., I.G.P., S.T.G. e tradizionali), per le tipologie FV3 e FV4;
- Aree a destinazione agricola dichiarate negli ultimi dieci anni in domanda unica per l'attivazione dei diritti di aiuto e per il pagamento dei premi legati alle superfici, nonché le aree a destinazione agricola

costituenti la base aziendale di imprese agricole nelle quali negli ultimi dieci anni sono stati realizzati investimenti cofinanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali, per le tipologie FV3 e FV4;

- Aree nelle quali ricorrono le condizioni di cui alla lettera e) dell'allegato 3 del DM del 10/09/2010 "Linee guida per le autorizzazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ("*elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione*" e "*interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area*").

Sono considerate Aree idonee le aree a destinazione agricola che risultano non utilizzate da almeno dieci anni per la produzione agricola e per l'allevamento e/o i terreni agricoli degradati per cause antropiche, fisiche e non antropiche.

Le Aree di particolare attenzione, sempre con riferimento allo schema del decreto comprendono le seguenti:

- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico sensi del regio decreto 30/12/1923, n. 3267 e s.m, per le tipologie FV2, FV3 e FV4;
- Aree a pericolosità media (P2), moderata (P1) e bassa (P0), individuate nel Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, per le quali è richiesto studio idraulico e/o geologico-geotecnico, effettuato ai sensi della normativa vigente;
- Aree ricadenti all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze del patrimonio culturale da salvaguardare, anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica
- Aree nell'ambito e in vista dei beni e delle aree indicate nell'art. 134, comma 1, lett. a) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- Aree in prossimità degli immobili ivi elencati dall'art. 136, comma 1, lett. a) e b) o ricadenti in prossimità o in vista dei parchi archeologici perimetrati ai sensi della disciplina regionale, sono soggetti alla disciplina di cui all'art.152 del Codice;
- Aree nella fascia di rispetto costiera;
- Aree di pregio agricolo, ancorché non coltivate, relative alle produzioni di qualità già indicate con riguardo alle aree non idonee, per gli impianti di tipo FV3 ed FV4;
- Siti agricoli di pregio in quanto testimonianza della tradizione agricola della Regione, e il paesaggio rurale storico così come individuati nella disciplina di settore e nel piano strategico nazionale PAC 2023-2027 (PSP), per gli impianti di tipo FV3 ed FV4.

1.1.3 Relazioni tra impianto agrivoltaico e aree non idonee

La Regione Siciliana, come evidenziato nel precedente paragrafo, pur prevedendo con il PEARS 2030 di operare in tal senso, non ha approvato provvedimenti di definizione e individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla installazione di impianti fotovoltaici a terra e nello specifico dell'agrivoltaico.

A titolo indicativo, assumendo a riferimento le categorie elencate nel richiamato schema di decreto regionale si fornisce, nella successiva tabella, un quadro di sintesi considerando l'ubicazione delle strutture di sostegno e dei moduli, delle cabine elettriche e della viabilità interna che compongono l'impianto agrivoltaico di progetto.

Per la verifica si tiene conto di quanto riportato nel Portale SITR della Regione Sicilia che rappresenta le Aree non idonee per gli impianti eolici ai sensi del Decreto Presidenziale 10.10.2017, ovviamente considerando le categorie definite come di non idoneità anche per gli impianti agrivoltaici; nella tabella, le categorie presenti nel citato Portale, sono contrassegnate con un asterisco.

In merito alle categorie non riportate nel Portale si precisa quanto segue:

- nell'area di installazione non sono presenti corsi d'acqua e quindi si esclude la sovrapposizione con l'alveo e demanio idrico (alveo di piena ordinaria) e con la fascia di pertinenza (10 metri considerando l'art. 96, lettera f), del R.D. 523/1904, come definite sulla base delle precisazioni fornite con le Direttive approvate con DSG 119/2022;
- l'area di installazione non ricade in Oasi di protezione e rifugio della fauna, come da Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 227 del 25 luglio2013;
- l'area di installazione non ricade in Parchi nazionali, non istituiti nel territorio della Sicilia;
- le aree di pericolosità idraulica e geomorfoogica sono distanti dal sito di ubicazione dell'impianto e pertanto, ragionevolmente, si esclude la sovrapposizione con fasce di rispetto di queste;
- nell'area contermine a quella dell'impianto di progetto, allo stato attuale, sulla base dei riscontri da sopralluogo e lettura di foto aeree, non sono presenti o in corso di installazione altri impianti fotovoltaici o agrivoltaici e quello più vicino risulta essere ubicato nel territorio comunale di Francofonte, a nord rispetto alla SS194, a una distanza di circa 4,5 km; con riguardo agli impianti eolici, quello più vicino al sito di ubicazione dell'agrivoltaico di progetto, si trova in territorio comunale di Vizzini, a nord della SS 124, a una distanza, considerando l'aerogeneratore più vicino, di circa 2,3 km; in considerazione della ridotta visibilità dell'agrivoltaico di progetto dal territorio circostante si possono escludere ricadute significative per quanto attiene alla percezione dei luoghi mentre, trattandosi di agrivoltaico, si ritiene che non si determino effetti cumulativi correlati alla perdita di suolo destinato ad attività agricole-pastorali.

RELAZIONE TRA AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DELL'AGRIVOLTAICO COME DA SCHEMA DI DECRETO REGIONALE E AREA DI INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI PROGETTO		
Aree di pericolosità P4 e P3 identificate dal PAI*	Non sono interessate	
Aree nella fascia di pertinenza fluviale - Demanio idrico fluviale	Non sono interessate	
Aree e beni culturali (artt. 10 e 11 del Codice)*	Non sono interessati	
Aree e beni sottoposti a tutela indiretta (art. 45 del Codice)*	Non sono interessati	
Aree e beni paesaggistici elencati dall'art. 134 del Codice*	Interessa aree boscate	
Siti definiti come parchi archeologici (L.R. 20/2000)*	Non sono interessati	
Siti appartenenti alla Rete Natura 2000*	Non sono interessati	
Aree importanti per gli uccelli (IBA)*	Non sono interessate	
Corridoi ecologici (DDG 544/2005)*	Non sono interessati	
Aree di nidificazione e transito dell'avifauna migratoria protetta	Non risulta	
Zone umide internazionali (siti Ramsar)*	Non sono interessate	
Riserve naturali regionali*	Non sono interessate	
Oasi di protezione e rifugio della fauna (L.R. 33/1997)	Non sono interessate	
Geositi (DA 288/GAB del 2016)*	Non sono interessati	
Parchi naturali regionali*	Non sono interessati	
Parchi nazionali	Non sono interessati	
Fascia di rispetto da aree di pericolosità idraulica e geomorfologica	Non sono interessate	
Aree con elevata concentrazione di impianti FER e interazione con altri piani e progetti	Non risulta	

Per quanto attiene all'unica categoria di "area non idonea" interessata, si tratta di quella dei "territori coperti da foreste e boschi" sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo la delimitazione dei boschi riportata nel Piano Paesaggistico e nella Carta Forestale Regionale, allegata al Piano Forestale Regionale.

In merito alla presenza del bosco si precisa che, a seguito di analisi specifica condotta e restituita nell'elaborato "Verifica dell'area forestale individuata dal Piano Paesaggistico al Foglio 44 di Vizzini (CT)", facente parte della documentazione progettuale, sono identificate le aree che concretamente sono qualificabili come a "bosco". Il riconoscimento si basa su una prima indagine tecnica, condotta da Studio Consulenza Ambientale Forestale per conto di Sunwin Energy Srl (società titolare del diritto di superficie dell'area di prevista ubicazione dell'agrivoltaico), conclusa il 28.11.2022.

Le successive verifiche disposte dagli Enti competenti in materia (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, Distaccamento di Vizzini e Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania) e dagli stessi eseguite in data 25.01.2023, nel corso di sopralluogo, confermano, con successivo verbale redatto da Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con nota Prot. n. 16175 del 23.02.2023, le conclusioni di cui alla citata Verifica ribadendo, quindi, la presenza di soli tre nuclei forestali come individuati nella cartografia allegata al verbale, definibili quale bosco ai sensi del D.lgs 34/2018 e tutelati ai sensi dell'articolo 142 del Codice e la presenza di piante di sughera, come contrassegnate nella cartografia allegata al verbale e individuate in relazione, tutelate ai sensi della L. 18.07.1956, n. 759.

Le zone a bosco sottoposte a vincolo paesaggistico sono quindi ridefinite rispetto a quanto riportato nella Tavola dei beni vincolati del Piano Paesaggistico e come da verbale viene precisato che "i rappresentanti della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prendono atto di quanto affermato in sede di accertamento dai rappresentanti dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foresta di Catania" e che l'esito del sopralluogo sarà comunicato al Dipartimento BB.CC. e I.S. – Servizio di Pianificazione regionale, per l'esame della speciale commissione Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio e quindi riportato negli elaborati del Piano paesaggistico Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti in provincia di Catania, modificando l'attuale tavola dei beni paesaggistici e l'attuale tavola dei regimi normativi.

L'area di indagine è stata ampliata, sul lato meridionale, al fine di eseguire le stesse verifiche in una zona interessata dal ridisegno dell'impianto nella sua seconda versione di progetto. A seguito di tale ulteriore indagine si è ridefinito il quadro, restituito anche cartograficamente, dei nuclei classificabili come "bosco" ai sensi del D.lgs 52/2004 e quindi sottoposti a vincolo paesaggistico (art. 142 del Codice) e delle singole piante di sughero.

Assumendo l'identificazione e perimetrazione delle aree a bosco, come riportata nel citato documento di Verifica, nella definizione del layout dell'impianto si evita il diretto coinvolgimento di tali nuclei boschivi, ovvero si evita di ricadere all'interno di tali aree con l'installazione dei manufatti che compongono l'agrivoltaico di progetto; allo stesso modo si evitano interferenze con le piante da sughera per le quali, quindi, si assicura la permanenza.

La citata condizione consente di affermare che, pur ricadendo un nucleo boschivo a vincolo paesaggistico all'interno dell'area dell'agrivoltaico, non si determina un coinvolgimento effettivo dello stesso e quindi l'impianto, in senso stretto, non ricade in "aree non idonee" anche per quanto attiene alla categoria degli immobili a aree sottoposte a vincolo paesaggistico dall'articolo 142 del Codice.

Si riporta, per chiarezza, la tavola del Piano Paesaggistico con sovrapposte le strutture dei moduli fotovoltaici e la carta che identifica i nuclei a bosco e le sughere.

PIANO PAESAGGISTICO REGIONE SICILIANA – TAVOLA 20.11 BENI PAESAGGISTICI

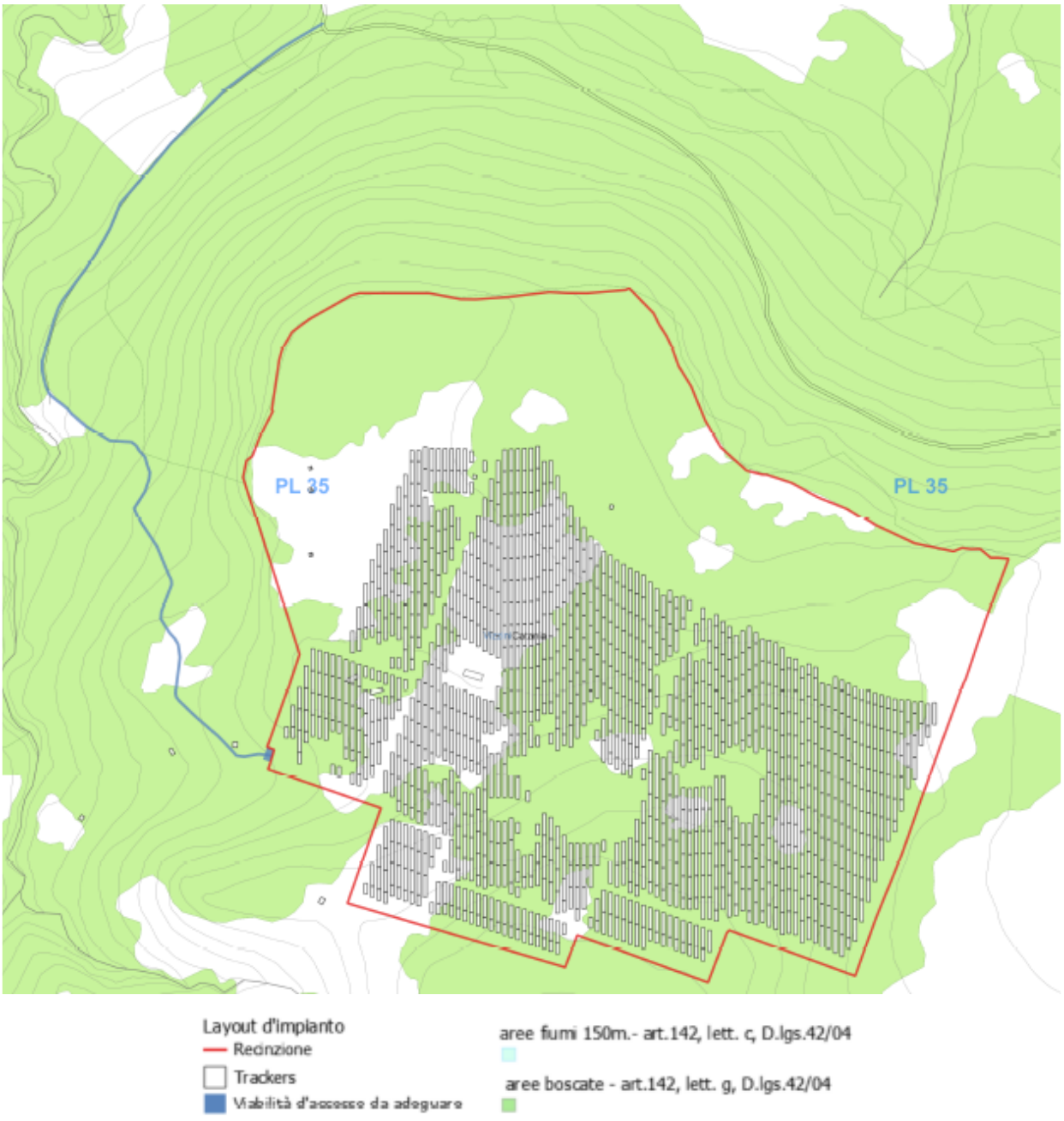

VERIFICA DELL'AREA FORESTALE INDIVIDUATA DAL PIANO PAESAGGISTICO – FIG. 10 E FIG. 12

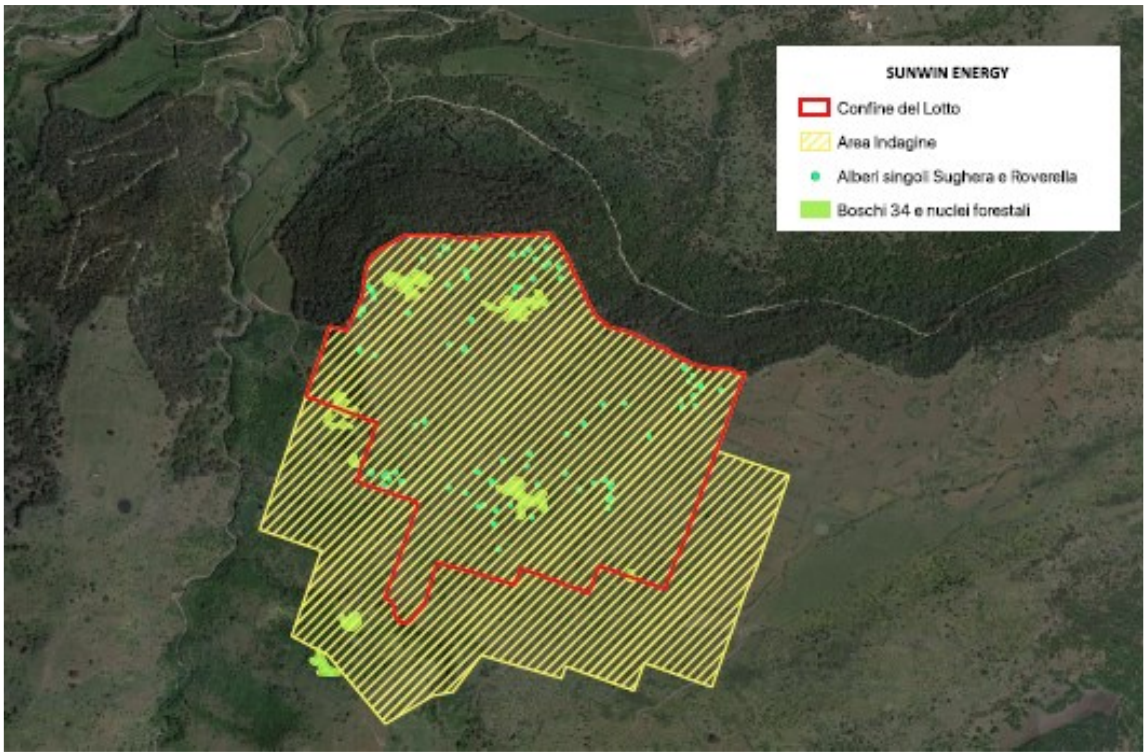

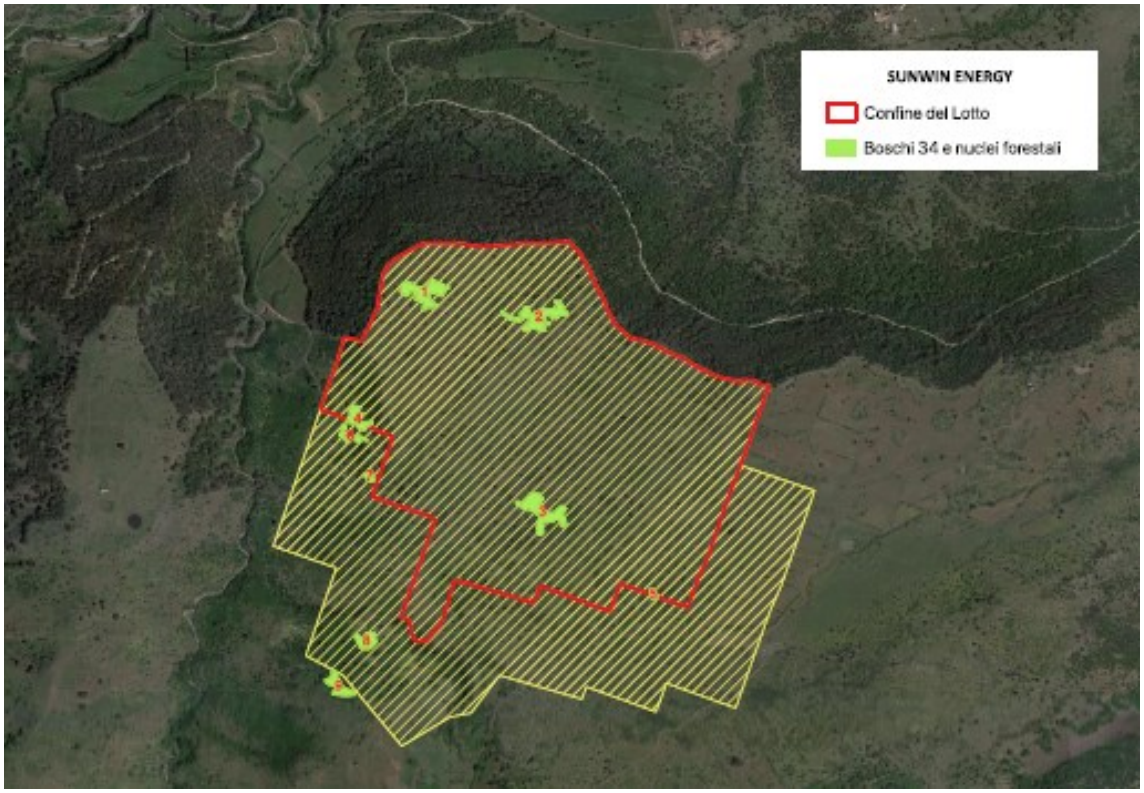

2. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-PAESAGGISTICA E URBANISTICA

2.1.1 Piano Paesaggistico della Regione Siciliana

2.1.2 Inquadramento

Il Piano Paesaggistico della Regione Siciliana è costituito dalle Linee guida, valide a livello regionale, e dai Piani Paesaggistici (PP) riguardanti i diversi *Ambiti Territoriali* nei quali viene suddiviso lo stesso territorio dell'isola e che riguardano anche le isole minori. Le Linee Guida (LG) e l'Atto di Indirizzo dell'Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e per la Pubblica Istruzione, adottato con D.A. n.5820 dell'08/05/2002, suddividono il territorio regionale in Ambiti territoriali per ognuno dei quali definiscono gli obiettivi generali ricondotti: alla stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; alla valorizzazione dell'identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni: al miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che per le future generazioni.

Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvate con D.A. n. 6080 del 21.05.1999 su parere favorevole reso dal Comitato Tecnico Scientifico del 30 aprile 1996, contengono le disposizioni per la redazione dei PP e sono orientate alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Tale Linee Guida si articolano in una prima parte con le Relazioni illustrative che contengono le finalità e obiettivi, le strategie, la metodologia e l'articolazione per ambiti, sistemi e componenti e l'illustrazione del Sistema Naturale e del Sistema Antropico, in una seconda parte con gli Indirizzi normativi, sia generali, sia per sistemi e componenti, con la descrizione dei singoli Ambiti territoriali e con le diciassette carte tematiche e infine in una terza parte che contiene l'elenco dei beni culturali e ambientali di ognuno dei diciassette Ambiti.

Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, ricadenti nella provincia di Catania, è oggetto di adozione con il Decreto Assessorile n. 031/GAB del 3 ottobre 2018 che dispone la pubblicazione degli elaborati negli Albi pretori dei comuni interessati e il loro deposito presso le segreterie degli stessi, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania e il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana - Servizio Pianificazione Paesaggistica, con informazione dell'avvenuta adozione mediante avviso pubblicato sul BURS, su almeno due quotidiani regionali, su un quotidiano nazionale e sul sito web del citato Dipartimento.

Con il Decreto Assessoriale n. 053/GAB del 27.12.2018 sono introdotte modifiche al Piano Paesaggistico, in particolare per quanto attiene alle Norme di attuazione.

Tale PP, come da informazioni riportate nella pagina del sito web della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, non viene indicato come approvato.

La Regione Siciliana al momento della citata adozione non aveva e tuttora non ha una normativa regionale specifica per i piani paesaggistici; a fini dei procedimenti i riferimenti sono quindi quelli dell'articolo 24, secondo comma, e articolo 10, terzo comma del R.D. 03.06.1937 e quelli dell'articolo 139 e articolo 143 del D,lgs 42 del 22.01.2004.

Gli elaborati costitutivi del citato PP, come da Art. 8 delle Norme dello stesso, sono i seguenti: Relazione generale; *Analisi tematiche - Sistema naturale* – Tav.1 Geologia, Tav.2 Geomorfologia e Idrologia, Tav.3 Vegetazione e Tav.4 Biotopi; *Analisi tematiche - Sistema antropico* – Tav.5 Paesaggio agrario, Tav.6 Sistema storico-culturale, Tav.7 Centri storici, Tav.8 Visibilità e percorsi panoramici, Tav.9 Infrastrutture, Tav.10 Tipologia dell'insediamento, Tav.11 Morfologia dell'insediamento, Tav.12 Crescita urbana, Tav.13 Mosaico degli strumenti urbanistici, Tav.14 Vincoli territoriali; *Sintesi interpretative* – Tav.15 Carta delle relazioni percettive, Tav. 16 Carta delle relazioni tra le componenti, Tav.17 Carta dei valori e delle criticità: la rete ecologico-ambientale, Tav.18 Paesaggi Locali; *Tavole di piano* – Tav.19 Carta delle componenti del paesaggio, Tav.20 Carta dei beni paesaggistici e Tav.21 Carta dei regimi normativi; Norme di Attuazione; Allegati - Schede dei geositi, Schede delle aree archeologiche, Schede delle aree di interesse archeologico, Schede centri storici,

Schede dei beni isolati, Schede dei beni isolati - individuazione cartografica e catastale, Schede dei beni isolati - documentazione fotografica, Schede paesaggi locali, Schede delle aree tutelate ai sensi dell'art.134 lett. C.

Il PP elenca, nell'articolo 2 delle Norme di Attuazione (NdA), le linee strategiche riconosciute come prioritarie che si riportano nel successivo riquadro.

PP - AMBITI TERRITORIALI CATANIA – NORME DI ATTUAZIONE - ART. 2 PRINCIPALI STRATEGIE DEL PIANO PAESAGGISTICO
(..) A tal fine il Piano Territoriale Paesistico Regionale delinea quattro principali linee di strategia: 1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con l'estensione del sistema dei parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento nella rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d'estinzione non ancora adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate; 2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione innovativa dell'agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche; 3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di forme appropriate di fruizione; 4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione paesistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione paesistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana; 5) l'individuazione di un quadro di interventi per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali, allo scopo di mettere in rete le risorse del territorio, promuoverne la conoscenza e migliorarne la fruizione pubblica, mettere in valore le risorse locali, nel quadro di uno sviluppo compatibile del territorio anche nei suoi aspetti economico-sociali.

La normativa del PP, come precisato nell'articolo 3 delle Norme dello stesso, si articola nelle:

- Norme per componenti del paesaggio, che riguardano le componenti del paesaggio analizzate e descritte nei documenti di Piano, nonché le aree di qualità e vulnerabilità percettivo-paesaggistica, individuate sulla base della relazione fra beni culturali e ambientali e ambiti di tutela paesaggistica a questi connessi;

- Norme per paesaggi locali in cui le norme per componenti trovano maggiore specificazione e si modellano sulle particolari caratteristiche culturali e ambientali dei paesaggi stessi, nonché sulle dinamiche insediative e sui processi di trasformazione in atto.

Il PP articola gli indirizzi (art. 4) in relazione ai sistemi (naturale e antropico), ai sottosistemi (abiotico, biotico, agricolo forestale, insediativo) e relative componenti e riconosce (art. 5), quali ferimento per gli indirizzi programmatici e le direttive, i Paesaggi locali ovvero una "*porzione di territorio caratterizzata da specifici sistemi di relazioni ecologiche, percettive, storiche, culturali e funzionali, tra componenti eterogenee che le conferiscono immagine di identità distinte e riconoscibili*". I Paesaggi Locali, riconosciuti nel numero di trentasette, sono "*ambiti paesaggisticamente identitari nei quali fattori ecologici e culturali interagiscono per la definizione di specificità, valori ed emergenze*" che, come previsto dal comma 2, dell'art. 135 del Codice, sono individuati sulla base delle caratteristiche naturali e culturali del paesaggio. Tali Paesaggi locali sono riportati nella Tavola.18 del PP e i beni paesaggistici (Art.136 e Art.142 del Codice) ed ulteriori immobili e aree (lett. c) dell'Art.134 del Codice), sono sottoposti alle forme di tutela secondo quanto disposto dall'Art.20 delle Norme del PP.

La disciplina del PP, come precisato nell'articolo 6 delle NdA dello stesso, ha carattere prescrittivo nel territorio dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136 e 142 del Codice e in quello degli ulteriori immobili e aree individuati dal Piano Paesaggistico, ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice e ha valenza propositiva, di

orientamento, di indirizzo e di conoscenza per le altre aree; entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto di approvazione del PP gli strumenti urbanistici devono adeguarsi alle previsioni.

L'articolo 9 delle NdA precisa che, a seguito della adozione e relativa pubblicazione del PP, non sono consentiti per gli immobili o nelle aree definiti dall'art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previsti nel Piano stesso.

2.1.3 Relazione tra PP e opere di progetto

Nella successiva tabella sono riportate le categorie del PP direttamente interessate, anche in parte (p), dalle opere di progetto in fase di cantiere e di esercizio, con l'indicazione degli articoli di riferimento delle Norme di Attuazione e degli elaborati cartografici che identificano e delimitano le componenti (Tav.19 – Carta delle componenti del paesaggio, Tav.20 – Carta dei beni paesaggistici e Tav.21 – Carta dei regimi normativi). Nella Tabella si precisa il tipo di intervento o di manufatto relativo all'impianto agrivoltaico e opere connesse.

Per quanto attiene al cavidotto si precisa che questo è interrato e ha un tracciato che segue la viabilità esistente, non determinando, quindi, ricadute permanenti per modifica dello stato attuale.

Categoria	Articolo	Elaborato	Opere di progetto
Fondovalle	Art. 11	Tav. 19	Viabilità di accesso (p), cavidotto (p)
Reticolo idrografico	Art. 11	Tav. 19	Cavidotto (p)
Vegetazione forestale, naturale o artificiale	Art.12	Tav..19	Impianto (p), viabilità di accesso (p), cavidotto (p)
Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti	Art. 12	Tav 19	Impianto (p). fossi
Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Biotopi)	Art.13	Tav.19	Impianto, viabilità di accesso, cavidotto (p), fossi
Paesaggio agrario – Paesaggio delle colture erbacee	Art. 14	Tav. 19	Cavidotto (p)
Strade panoramiche	Art. 19	Tav. 19	Cavidotto (p)
Paesaggio locale n.35	Art.20 - Art.35	Tav.19-20-21	*Tutti gli interventi*
Territori ricoperti da boschi o sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142)	Art. 6, Art.12	Tav. 20	Impianto (p), viabilità di accesso (p), cavidotto (p), fossi
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde per una fascia di 150 m (art. 142)	Art. 6, Art. 11	Tav. 20	Cavidotto (p)
Regime normativo – Livello di tutela 1	Art. 20	Tav. 21	Impianto (p). viabilità di accesso (p), cavidotto (p), fossi
Regime normativo – Livello di tutela 3	Art. 20	Tav. 21	Viabilità di accesso (p), cavidotto (p)

Nell'Allegato Cartografico allo SIA sono riportate la tavola 19, 20 e 21 con la sovrapposizione dei manufatti dell'agrivoltaico e delle opere connesse (viabilità di accesso e cavidotto interrato).

Per quanto attiene al Sistema naturale – Sottosistema abiotico, le componenti interessate sono quelle delle componenti geomorfologiche, che includono i Fondovalle, e delle componenti idrologiche, che comprendono il Reticolo idrografico; tali componenti sono disciplinate dall'articolo 11 delle NdA del PP.

Con riguardo alla componente geomorfologica sono oggetto di attenzione e di tutela le "morfologie tipiche" che includono i "fondivalle di pregio ambientale" rientranti tra i beni, rappresentati nella relativa cartografia del Piano, configurati quali elementi strutturanti e/o qualificanti nella percezione del paesaggio e che, nei casi di riconosciuta particolare rilevanza, sono classificati come beni paesaggistici dell'art. 134, lett. c), la cui perimetrazione è rimandata alle tavole di piano. Nelle aree individuate, la norma stabilisce che "*non sono*

consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi" e che le opere sono soggette ad autorizzazione paesaggistica.

Con riguardo alla componente idrologica sono oggetto di attenzione e di tutela le "acque superficiali" che includono i "corsi d'acqua"; la disciplina considera sottoposti a tutela di cui all'art. 142 del Codice i fiumi, i torrenti e anche i corsi d'acqua e le relative fasce per una larghezza di 150 m dalle sponde, che, ancorché non iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, sono per la loro rilevanza paesaggistica indicati nella relativa tavola di Piano. Le norme stabiliscono gli interventi non consentiti che si riportano nel successivo riquadro.

PP – NdA - Art. 11 – Geologia, geomorfologia e idrologia
B) Norme di attuazione (..) c) Componente idrologica: corsi d'acqua, laghi, acquiferi, falde idriche, sorgenti termali e non, pozzi (..) In tali aree non è consentito: - realizzare discariche o altri impianti di smaltimento di rifiuti, abbandonare o scaricare qualsiasi materiale solido o liquido, ad eccezione di quelli provenienti da impianti di depurazione autorizzati; - eseguire opere comportanti variazione della morfologia delle sponde suscettibili di alterare il regime idraulico, l'equilibrio idrogeologico, il quadro paesaggistico-ambientale eccetto che per motivi legati ad attività di recupero ambientale o manutenzione delle fasce spondali; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, ad eccezione di quelli da effettuare nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione di rischi per aree urbanizzate, per opere pubbliche o per la pubblica incolumità, redatti sulla base di studi integrati idrologici ed ecologici. - relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 lett. c) del Codice – Fiumi, Torrenti e Corsi d'acqua - realizzare per i fini di cui sopra opere trasversali o longitudinali con tecniche e materiali non compatibili con l'inserimento paesaggistico-ambientale dei manufatti; sono privilegiate le tecniche di ingegneria ambientale e naturalistica. Vanno in particolare, evitati l'impermeabilizzazione e la geometrizzazione dei corsi d'acqua; vanno favoriti la persistenza, l'evoluzione e lo sviluppo, il potenziamento e il restauro ambientale delle formazioni vegetali alveo-ripariali. Nel caso della realizzazione di opere che richiedano la temporanea rimozione di parte di dette formazioni, va prevista la loro ricostituzione con specie vegetali adatte e proprie della vegetazione naturale dei siti e degli ambienti alterati. Nelle aree di rispetto di 150 m dei corsi d'acqua e di 300 m dei laghi di cui alla presente normativa, nel rispetto di quanto al successivo art. 20, gli usi consentiti in ciascuna di esse sono definiti, per ciascun Ambito Paesaggistico Locale, nei relativi articoli di cui al titolo III, con le limitazioni di cui all'art. 15 della L.R. 78/76 e s.m.i.. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le restrizioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

✓ In merito alla disciplina del fondovalle e del reticolo idrografico si evidenzia quanto segue

- La sistemazione della strada sterrata esistente riguarda il sedime attuale e il cavidotto sarà posato interrato lungo la viabilità o nel caso dei tre attraversamenti dei corsi d'acqua ricorrendo, ove necessario, alla perforazione orizzontale guidata che consente di evitare scavi e interferenza diretta con l'alveo e le sponde; le opere previste e le soluzioni contemplate si ritiene che consentono di mantenere invariati, sia per gli aspetti strutturali, sia per quelli percettivi, i caratteri paesaggistici e ambientali del fondovalle evitando quindi l'alterazione degli stessi, come richiesto dalla normativa.

- Le opere previste, considerando i divieti riferiti ai corsi d'acqua, non comportano abbandono di rifiuti o materiali, non richiedono una modifica delle sponde od opere trasversali e nemmeno variazioni della sezione idraulica e considerato che il cavidotto sarà interrato si escludono modifiche del regime idraulico; in ogni caso la disciplina ammette la temporanea rimozione delle formazioni vegetali in fase di cantiere a condizione della loro ricostituzione con specie idonee e nel caso dovesse rendersi necessaria una occupazione provvisoria di aree esterne al sedime stradale, in fase di posa del

cavidotto, si osserverà tale condizione provvedendo al ripristino del soprassuolo vegetale con specie autoctone e afferenti a quelle già presenti e tipiche degli ambiti torrentizi.

Per quanto riguarda il Sistema naturale – Sottosistema biotico, le componenti interessate sono quelle del Paesaggio vegetale naturale e seminaturale che includono la Vegetazione forestale, naturale e artificiale e la Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti e i Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale; tali componenti sono disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 12 e dall'articolo 13 delle NdA del PP.

PP - Tav.19.14 – Componenti del Paesaggio

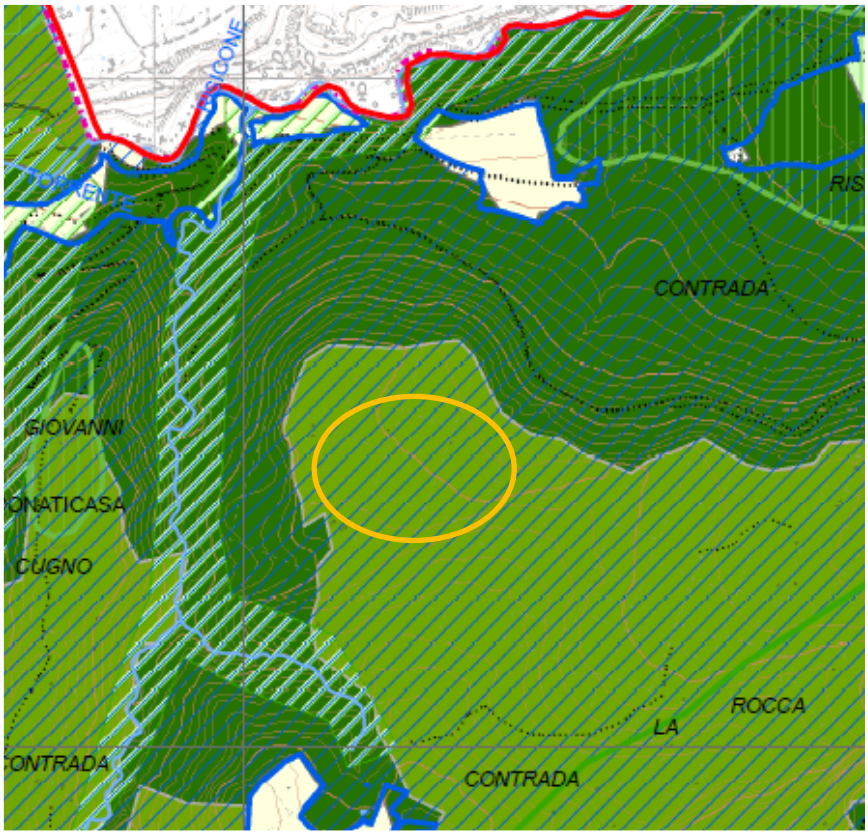

Sottosistema biotico

Componenti del paesaggio vegetale naturale e seminaturale (art.12 delle N.d.A.)

- Vegetazione forestale, naturale o artificiale
- Vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti
- Vegetazione ripariale

Siti di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art.13 delle N.d.A.)

- Biotopi

Area indicativa di ubicazione dell'agrivoltaico di progetto

Gli indirizzi generali per il Paesaggio vegetale naturale e seminaturale precisano che, ai fini del Piano Paesaggistico, vengono considerati soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del Codice le formazioni "boschive", sia di origine naturale che antropica, e la vegetazione ad essa assimilata così come definite dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 227 e s.m.i. e che sono altresì soggette all'autorizzazione di cui all'art. 146 del Codice le fasce di rispetto boschive, come previsto all'art.10 della L.R. 16/1996, secondo i criteri di individuazione e prescrizione indicati dalla medesima legge regionale.

Le norme, per il Paesaggio vegetale naturale e seminaturale, considerano, in modo distinto, la vegetazione forestale, la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili), la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti, la vegetazione rupestre, la vegetazione ripariale, la vegetazione costiera, i boschi artificiali; si riporta stralcio della disciplina, per le categorie d'interesse, nei successivi riquadri.

PP – NdA - Art. 12 – Paesaggio vegetale naturale e seminaturale

[…]

B) Norme di attuazione

a) per la vegetazione forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i boschi naturali devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e, ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto.

Fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio: realizzazione di infrastrutture, reti idriche, elettriche, interventi strettamente connessi con l'uso sociale del bosco per la fruizione pubblica, ecc.), non sono compatibili con gli indirizzi della pianificazione paesaggistica interventi edificatori all'interno delle aree boscate.

Sono compatibili:

- i tagli colturali, qualora autorizzati dagli organi competenti e su fondi regolarmente soggetti ad utilizzazione; nei boschi cedui che abbiano superato i normali turni produttivi sono ammessi esclusivamente tagli di conversione all'alto fusto. Si dovrà evitare in ogni caso la pratica del taglio raso;
- la forestazione con specie autoctone coerenti con i caratteri fitogeografici del territorio interessato;
- la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne ai complessi boscati;
- le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione ed alla rinaturazione, inclusa la realizzazione di vivai forestali e relative infrastrutture in aree aperte o denudate;
- le opere di conservazione e restauro ambientale, inclusi gli interventi dendrochirurgici per gli esemplari di maggiore pregio ed età e gli esemplari isolati con carattere di monumentalità, le bonifiche dai parassiti animali e vegetali, ecc.;
- le opere volte al miglioramento della fruizione pubblica delle aree boscate, qualora compatibili con i caratteri ambientali a paesaggistici dei complessi, che non comportino alterazioni a carico dalla copertura vegetale;
- le attività silvo-pastorali tradizionali e regolarmente praticate che non alterino permanentemente lo stato dei luoghi e l'assetto idrogeologico, qualora non diversamente stabilito da piani, regolamenti e determinazioni di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale, allo scopo di preservare la dinamica e i processi di rinnovazione delle comunità forestali.
- I boschi individuati nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno non è consentita l'edificazione;

b) per la vegetazione di macchia (formazioni ad arbusti sclerofilli termofili): l'obiettivo è quello della conservazione, dell'incremento ed evoluzione dei complessi di "macchia" primaria e secondaria, interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche; per i fini suddetti, negli indirizzi della pianificazione le macchie si assimilano alle formazioni forestali naturali; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la creazione di consorzi stabili.

Le aree di macchia individuate nelle tavole di piano sono beni paesaggistici ai sensi della lett. g) dell'art. 142 del Codice. Al loro interno, fatti salvi singoli casi di opere di interesse pubblico da sottoporre a specifica autorizzazione paesaggistica e comportanti comunque misure di compensazione degli impatti sulla vegetazione (ad esempio realizzazione di infrastrutture: reti idriche, elettriche, ecc.) non è consentita l'edificazione.

Sono compatibili:

- la forestazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato, la rinaturazione con specie pioniere di aree denudate o degradate prossime o interne alle aree di macchia, le opere finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate alla forestazione e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale

(..)

✓ Con riguardo alla vegetazione forestale si evidenzia quanto segue:

- la individuazione dei nuclei boschivi all'interno dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto agrivoltaico, come derivante dagli approfondimenti condotti e condivisi con gli Enti competenti, determina un disegno, nella collocazione dei manufatti, in particolare delle strutture di sostegno dei moduli e delle cabine elettriche, che esclude il coinvolgimento e la sottrazione di superfici arboree

boschive; nello specifico, la ridotta porzione individuata come di "vegetazione forestale naturale e antropica" riportata sulla Tavola 19 del PP e interessata dalla sovrapposizione con alcuni moduli, non si configura come nucleo boschivo e deve quindi essere ricondotta, più propriamente, alla categoria della "vegetazione di macchia, di gariga, praterie e arbusteti".

- gli interventi riguardanti la strada rurale esistente di accesso al sito attengono alla sistemazione del sedime e in generale non richiedono allargamenti e quindi sottrazione di aree a copertura boschiva; in ogni caso si annota che la norma contempla la possibilità di realizzare opere di interesse pubblico, incluse le infrastrutture, a condizione di effettuare compensazioni degli impatti che, in tale caso, sarebbero comunque minimi (gli impianti da FER sono opere di interesse pubblico come riconosciuto dalla normativa nazionale);

- la posa del cavidotto è interrata e segue la viabilità esistente, sterrata o asfaltata, non determinando ricadute per quanto attiene alla superficie forestale, salvo eventuale occupazione transitoria in fase di cantiere per l'eventuale ricorso alla perforazione orizzontale telecontrollata ai fini del passaggio sotto l'alveo del corso d'acqua, in tal caso con ripristino del soprassuolo al termine dei lavori.

PP – NdA - Art. 12 – Paesaggio vegetale naturale e seminaturale
[…] B) Norme di attuazione (..) c) per la vegetazione di gariga, praterie e arbusteti: l'obiettivo e quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i territori non vocati alle attività agricolo-zootecniche coperti da formazioni evolute o stabilizzate, insistenti su emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, territori costieri, aree all'interno di Parchi, Riserve e aree archeologiche, l'indirizzo prevalente e quello della conservazione orientata e del restauro ambientale. Sono compatibili con tale indirizzo: la rinaturazione con specie autoctone in coerenza con i caratteri fitogeografici del territorio interessato e con specie pioniere di aree denudate o degradate, particolarmente quando prossime o interne alle aree protette, alle aree di macchia e alle aree boscate e tali da essere rilevanti ai fini della costituzione di una rete ecologica regionale, le opere e le infrastrutture finalizzate ai servizi antincendio e quelle finalizzate e alla rinaturazione, le opere di conservazione e restauro ambientale. Per i territori appartenenti ad incolti, boscaglie degradate, pascoli, pascoli arbustati, coltivi recentemente abbandonati, l'indirizzo prevalente e quello del controllo della dinamica degli usi agricolo e zootecnico, della trasformazione e dell'insediamento. Sono compatibili con tali indirizzi, oltre agli interventi sopra citati, anche le attività agrosilvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario, inclusi i programmi di miglioramento dei pascoli, qualora non diversamente stabilito da piani, previsioni e regolamenti di Parchi e Riserve, Amministrazione forestale, Piani agricolo-forestali adottati in sede comunale; e inoltre compatibile l'edificazione nel rispetto delle normative previste dai vigenti strumenti urbanistici comunali, previa valutazione della qualità percettiva e paesaggistico-ambientale delle opere progettate. Sono consentite l'edificazione e le trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti urbanistici comunali, se compatibili con le norme dei singoli Paesaggi Locali, di cui al Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, ricadenti all'interno dei beni paesaggistici di cui all'art.134 del D.lgs 42/044, quando compatibili con le limitazioni di cui sopra, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice.

✓ In merito alla "vegetazione di gariga, praterie e arbusteti", sotto la quale sono inclusi i "pascoli, pascoli arbustati e coltivi recentemente abbandonati", assumendo a riferimento la classificazione riportata nella Tavola 3.4 del PP che associa la zona di ubicazione dell'agrivoltaico alla "vegetazione di campi a riposo o incolti con arbusti e alberi sparsi", si evidenzia che:

- l'impianto agrivoltaico consente di mantenere il pascolo brado dei bovini e quindi di conservare la vegetazione erbacea e arbustiva che caratterizza attualmente parte dell'area impedendo l'evoluzione verso il bosco che comporterebbe la perdita di un habitat di particolare interesse botanico e contemporaneamente di migliorare, per una porzione dell'area, la composizione del soprassuolo erbaceo a favore di una maggiore qualità delle foraggere, in coerenza con l'indirizzo di correlare la gestione di usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale e di conservazione orientata; in ogni

caso la disciplina ammette le attività agrosilvo-pastorali tradizionali e le pratiche di miglioramento fondiario.

- Il cavidotto attraversa in due tratti tale tipo di vegetazione e in entrambi i casi in corrispondenza di strade asfaltate senza determinare modifiche rispetto alle condizioni attuale di uso e copertura del suolo e di connotazione paesaggistica e ambientale del luogo.

I Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale sono disciplinati dall'articolo 13 delle NdA del PP che definisce gli indirizzi generali stabilendo che "*l'orientamento strategico è quello della tutela dinamica e della messa in valore dei siti e dei sistemi più rilevanti dal punto di vista ambientale e il loro inserimento in percorsi che valorizzino le risorse ambientali e l'identità locale*". Per tali siti, le Norme di attuazione distinguono i seguenti casi: habitat costieri, habitat d'acqua dolce, habitat di lande e perticaie temperate e sclerofille, habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali, habitat rocciosi o cavità naturali, siti comprendenti habitat di tipo forestale. Si riporta stralcio della disciplina, per le categorie d'interesse, nel successivo riquadro.

PP – NdA - Art. 13 – Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale

[…]

B) Norme di attuazione

[…]

b) siti comprendenti habitat d'acqua dolce: l'obiettivo è quello della conservazione, del controllo dei fattori di degrado e degli apporti inquinanti, del restauro ambientale. In relazione alle particolari condizioni ambientali, alla stretta associazione con la presenza di zone umide di elevato interesse per la presenza di avifauna stanziale e migratoria, alla presenza di formazioni relitte di ripisilva e di vegetazione dei greti e delle aree golenali e spondali, di grande interesse anche paesaggistico, non sono compatibili con tali indirizzi interventi che alterino comunque l'equilibrio dinamico dei biotopi e dei siti complessi, e in particolare:

- la realizzazione di scarichi civili e industriali;
- la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti;
- le captazioni idriche e la modifica del regime idraulico che comportino prevedibili effetti anche a distanza sulla struttura, composizione, stato dei popolamenti e configurazione formale dei biotopi;
- il prelievo di materiali e l'alterazione della configurazione delle sponde e degli alvei, e l'alterazione delle formazioni vegetali insediate

d) siti comprendenti habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali: l'obiettivo è quello della conservazione orientata, del consolidamento, della gestione degli usi produttivi con criteri di compatibilità ambientale, in relazione sia ai contenuti vegetazionali del territorio che alle caratteristiche dei siti. In particolare, per i biotopi comprendenti habitat di formazioni erbose secche seminaturali ricadenti all'interno di emergenze geomorfologiche di interesse paesaggistico, territori soggetti a vincoli paesaggistici, pendii e rilievi dei territori costieri, l'indirizzo prevalente è quello della conservazione orientata e del restauro ambientale.

Non sono compatibili con tali indirizzi:

- la realizzazione di nuova viabilità carrabile;
- la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.);
- il prelievo di materiali e l'apertura di cave;
- gli interventi edificatori;
- la forestazione;
- l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali;
- l'agricoltura intensiva e le pratiche irrigue.

(..)

PP – NdA - Art. 13 – Siti di rilevante interesse paesaggistico-ambientale
[…] B) Norme di attuazione […] f) siti comprendenti habitat di tipo forestale: l'obiettivo è quello della conservazione orientata e del miglioramento dei complessi boscati interpretati nella loro composizione, strutturazione e stratificazione caratteristiche: i biotopi comprendenti habitat di foresta devono essere mantenuti nel migliore stato di conservazione colturale; gli interventi devono tendere alla conservazione e alla ricostituzione della vegetazione climacica, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali e la conversione dei cedui in cedui composti ed in boschi d'alto fusto. Non sono compatibili con tali indirizzi: - la realizzazione di nuova viabilità carrabile e la trasformazione in rotabile di trazzere o strade sterrate esistenti; - la realizzazione di infrastrutture e reti (elettriche, idriche, ecc.); - il prelievo di materiali e l'apertura di cave; - gli interventi edificatori; - l'introduzione di specie vegetali estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato e al patrimonio genetico delle popolazioni locali; - i tagli non configurabili come interventi di conversione all'alto fusto, di conservazione e restauro ambientale, dendrochirurgici, finalizzati alla bonifica dai parassiti animali e vegetali, ecc.; - la forestazione con specie estranee ai caratteri fitogeografici del territorio interessato; - - le attività silvo-pastorali che alterino permanentemente lo stato dei luoghi, l'assetto idrogeologico, la composizione strutturazione e dinamica caratteristiche delle formazioni vegetali. I siti di cui al presente articolo qualora individuati nelle tavole di Piano e nelle relative schede ad esso allegate sono beni paesaggistici ai sensi della lett. c) dell'art. 134 del Codice, la cui individuazione e perimetrazione è descritta al successivo Titolo III. I progetti delle opere da realizzare, quando compatibili con le norme di cui al presente articolo e con eventuali ulteriori limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, impartita nel rispetto dell'art. 20 delle presenti norme, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all'art. 146 del Codice. Ai siti e ai territori di cui al presente articolo classificati come Aree naturali protette ai sensi della L.R. 98/81 e successive aggiunte e modificazioni nonché alle aree classificate come Z.S.C. (S.I.C.) o Z.P.S. si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli del Titolo IV delle presenti norme.

✓ Per quanto attiene alla richiamata normativa riferita ai siti di rilevante interesse paesaggistico si annota quanto segue:

- la sistemazione della viabilità esistente, con riguardo al sedime attuale, non determina, trattandosi per altro di strada interna a proprietà privata, una modifica degli attuali utilizzi che sono ricondotti alle attività agro-silvo-pastorali, così come la posa del cavidotto interrato lungo la stessa e gli altri tratti di strade rurali sterrate e di strada asfaltata, non comporta modifiche sostanziali per trasformazione permanente del suolo e sottrazione di individuai arbustivi e/o arborei;

- gli interventi previsti non rientrano tra le categorie escluse considerato che non sono previsti scarichi, non si apre nuova viabilità carrabile, non sono previste captazioni idriche o modifiche del regime idraulico (nessun intervento o manufatto incide sulle caratteristiche dell'alveo), non sono previsti prelievi di materiale o modifica delle sponde dei corsi d''acqua, le infrastrutture elettriche sono tutte interrate, non si prevede una agricoltura intensiva ma il mantenimento della pratica dell'allevamento brado, non si realizza nuova edificazione in aree a bosco (habitat di tipo forestale);

- l'agrivoltaico consente di mantenere la presenza dei bovini al pascolo che a loro volta determinano l'attuale assetto del soprassuolo in formazioni erbacee e arbustive con limitata presenza di alberi sparsi e si ritiene pertanto coerente con l'indicazione formulata, per i siti comprendenti habitat di formazioni erbose naturali e seminaturali, di garantire la conservazione orientata.

Per quanto attiene al Sistema antropico – Sottosistema agricolo-forestale, è interessato il Paesaggio agrario, disciplinato dall'articolo 14 delle NdA del PP.

Tale articolo detta indirizzi generali in base ai quali si "*presuppone il mantenimento degli agro ecosistemi al fine di favorire una più elevata connettività ed integrazione ecologica degli habitat naturali seminaturali ed antropizzati*" e viene evidenziato che "*le trame ed i manufatti del paesaggio storico-culturale, considerati*

anche nella loro valenza ecologica, comprendono: recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc…), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali baracche e simili, fattorie, magazzini, stalle depositi, dispense, neviere".

Le norme di attuazione distinguono i seguenti casi: paesaggio delle colture erbacee, paesaggio dei seminativi arborati, paesaggio delle colture arboree, paesaggio del vigneto, paesaggio dell'agrumeto, paesaggio dei mosaici colturali, colture in serra. Con riguardo al paesaggio delle colture erbacee, si riprende, nel successivo riquadro, il testo della disciplina.

PP – NdA - Art. 14 – Paesaggio agrario
[…] B) Norme di attuazione […] a) paesaggio delle colture erbacee: l'indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale. In particolare, nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, occorre l'attivazione prioritaria/preferenziale del complesso di interventi comunitari e dei programmi operativi relativi alle misure di: - parziale conversione in pascolo permanente o avvicendato e/o miglioramento della copertura del pascolo esistente. - ritiro dei seminativi dalla produzione e creazione di aree di rinaturazione. - introduzione di fasce e zone arbustate o alberate per l'incremento della biodiversità. La creazione di reti ecologiche di connessione, rappresentata dalle aree di rinaturazione e dalla costituzione di fasce e zone arbustate o alberate, andrà, nell'ambito del paesaggio a campi aperti tipico del seminativo semplice, effettuata in corrispondenza dei seguenti territori: - aree di interesse naturalistico e in prossimità di aree protette e zone umide; - ambiti ripariali dei fiumi e corsi d'acqua minori oggi privi di fasce di vegetazione ripariale, comprese forre e valloni minori; - viabilità poderale e interpoderale; - invasi naturali e artificiali; - emergenze rocciose isolate. La realizzazione delle fasce arbustate o alberate andrà effettuata nel rispetto dei caratteri fitogeografici del territorio; la scelta delle specie sarà rivolta a quella indigena o autoctona.

✓ Il Paesaggio delle colture erbacee è interessato dal passaggio del cavidotto interrato che, essendo posato lungo la viabilità esistente, sterrata o asfaltata, non comporta sottrazione di aree agricole e tantomeno modifiche degli aspetti attuali o impedimenti all'attuazione degli indirizzi del PP di mantenimento di conversione a pascolo permanente – avvicendato o alla rinaturalizzazione.

Con riguardo al Sistema antropico – Sottosistema insediativo, è interessata la categoria delle Strade panoramiche, disciplinata dall'articolo 19 delle NdA del PP.

Nel citato articolo sono definiti gli indirizzi generali, rivolti alla pianificazione urbanistica territoriale che "*provvederà ad inserire nei propri strumenti il quadro delle emergenze percettive dando luogo ad attività volte alla loro valorizzazione*" e dovrà definire *"le necessarie limitazioni al fine di evitare eventuali incidenze dei processi di antropizzazione sulle caratteristiche percettive delle fasce limitrofe alle aree e agli elementi considerati al fine di garantire la qualità della tutela al pregio paesaggistico-percettivo, rintracciando i principali processi di degrado percettivo o interferenza visiva, anche potenziali*".

La disciplina del PP distingue, nelle norme di attuazione, sia la rete viaria fondamentale di grande comunicazione e punti di sosta, sia i tracciati viari storici, che costituiscono la matrice sulla quale si è formato nei secoli il sistema insediativo dell'ambito. Per quanto attiene ai primi si riportano, nel successivo riquadro, le relative norme.

PP – NdA - Art. 19 – Punti e percorsi panoramici
[…] B) Norme di attuazione […] Per tali punti e percorsi il piano prevede la disciplina della conservazione, consentendo: - interventi migliorativi delle caratteristiche tecniche della viabilità panoramica che non ledano le opportunità, da queste offerte, di fruizione del paesaggio circostante e che favoriscano l'inserimento del percorso nel contesto naturale ed ambientale locale; - per l'illuminazione stradale, ove necessario, sulle strade di mezza costa, si dovranno posizionare i pali sul lato a monte e, sulle strade di crinale, dovranno essere particolarmente diradati; dovranno essere esclusi in ogni caso cavi aerei di qualsiasi tipo. i corpi illuminanti dovranno essere appositamente progettati al fine di ridurre l'inquinamento luminoso; - l'installazione di qualsivoglia struttura funzionale alla circolazione veicolare che risulti compatibile con le valenze paesaggistiche del percorso considerato o dei punti panoramici in esso presenti. Non è compatibile con gli obiettivi perseguiti dal Piano: - apporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione che possano interferire con la panoramicità dei punti e percorsi panoramici; - l'edificazione sulle aree adiacenti di manufatti di qualsiasi genere, che possono direttamente interferire con la visibilità del panorama dagli elementi considerati; per le aree più discoste, in quanto solo indirettamente interferenti con le visuali relative agli anzidetti punti o percorsi, dovrà prevedersi l'accurato inserimento visivo dei manufatti da edificare; - - piantumare il ciglio stradale con essenze arboree di qualsivoglia sviluppo, escludendo da tale divieto le operazioni di ripristino di eventuali preesistenti alberature di pregio dimensionale, storico o paesaggistico.

✓ La categoria delle "strade panoramiche" è interessata per la posa del cavidotto interrato, in un tratto della SS 194 e in un tratto della SP 28 II, poco prima della stazione elettrica, in entrambi i casi per la posa interrata al di sotto del manto stradale del cavidotto senza richiedere la realizzazione di manufatti esterni e quindi nel rispetto di quanto stabilito dalla norma del PP che esclude situazioni che possano determinare interferenze visive o impedimento alla visuale da tali strade.

Il PP definisce, con l'articolo 20 delle NdA, l'articolazione secondo distinti regimi normativi, da recepire negli strumenti di pianificazione locale e territoriale; i perimetri delle aree a diverso livello di tutela possono essere modificati, in misura limitata e per comprovate ragioni discendenti dall'esistenza di condizioni non verificabili alla scala di restituzione del PP, in sede di aggiornamento degli strumenti urbanistici da parte dei Comuni e previa valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali.

Si riprendono, nel successivo riquadro, le principali disposizioni relative ai citati livelli di tutela.

✓ Con riguardo alla disposizione normativa si osserva quanto segue:

- l'area di ubicazione dell'agrivoltaico è associata al Livello 1 che consente, nel caso di contemporanea classificazione in Zona E – Agricola da parte degli strumenti urbanistici comunali (in tale caso il PRG di Vizzini prevede la destinazione agricola), intreventi funzionali allo svolgimento dell'attività agricola – produttiva;

- le aree associate al Livello 3 sono interessate dalla sistemazione della strada sterrata esistente, per un tratto di questa, e dalla posa del cavidotto interrato, sempre per alcuni tratti, senza che si determinino modifiche per trasformazioni degli attuali usi del suolo o variazione del soprassuolo vegetale, in coerenza con quanto disposto dalla normativa che chiede di evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi.

PP – NdA - Art. 20 Articolazione delle norme
[…] Aree con livello di tutela 1) (..) Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di edifici da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi nel rispetto del carattere insediativo rurale, nonché la realizzazione di insediamenti produttivi di cui all'art. 22 l.r. 71/78 e s.m.i. Sono altresì consentite le eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali esclusivamente finalizzate alla realizzazione di attività produttive, secondo quanto previsto dagli artt. 35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. Aree con livello di tutela 2) (..) In tali aree, oltre alle procedure di cui al livello precedente, è prescritta la previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale. Va inoltre previsto l'obbligo di previsione nell'ambito degli strumenti urbanistici di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. (..) Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, nonché aventi carattere agricolo rurale così come definito nei contesti di cui ai successivi paesaggi locali, è consentita la sola realizzazione di fabbricati rurali da destinare ad attività a supporto dell'uso agricolo dei fondi, nonché delle attività connesse all'agricoltura di cui all'art. 22 l.r. 71/78, nel rispetto del carattere insediativo rurale. Sono invece vietate eventuali varianti agli strumenti urbanistici comunali previste dagli artt. 35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010. Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. I provvedimenti di autorizzazione e/o concessione recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. (..) Le aree con livello di tutela 2 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche (..) Aree con livello di tutela 3) (..) In tali aree, oltre alla previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva da sottoporre a studi ed interventi di progettazione paesaggistico ambientale, è esclusa ogni edificazione. Nell'ambito degli strumenti urbanistici va previsto l'obbligo di previsione di specifiche norme volte ad evitare usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesaggistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate. In tali aree sono consentiti solo interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione paesaggistico ambientale finalizzati alla messa in valore e fruizione dei beni. (..) Nelle aree individuate quali zone E dagli strumenti urbanistici comunali, non è consentita la realizzazione di edifici. Sono vietate le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i, 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010. (..) Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. I provvedimenti di autorizzazione per le opere assentibili recepiscono le norme e le eventuali prescrizioni e/o condizioni di cui al presente Titolo III con le previsioni e le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali. (..) Le aree con livello di tutela 3 potranno essere oggetto di progetti finalizzati alla valorizzazione della risorsa paesaggistica, alla valorizzazione degli usi agricoli tradizionali e ad interventi di riforestazione con l'uso di specie autoctone basate anche sullo studio della vegetazione potenziale e/o su eventuali testimonianze storiche.

Le NdA del PP considerano, in distinti articoli, i Paesaggi locali; il sito di ubicazione dell'impianto agrivoltaico ricade nel n. 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta", disciplinato dall'articolo 56 che presenta l'inquadramento territoriale e definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi per il paesaggio agrario.

PP – NdA - Art. 55 – Paesaggio locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta"
(..) **Obiettivi di qualità paesaggistica** - Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio; - Mantenimento e valorizzazione dell'attività agricola; - Conservazione e valorizzazione degli insediamenti archeologici; - Salvaguardia e recupero degli alvei fluviali. **1. Indirizzi** a. Paesaggio agrario - Mantenimento e recupero dell'attività e dei caratteri agricoli tradizionali del paesaggio; - dovrà essere privilegiato il mantenimento del paesaggio agricolo ed il suo valore paesaggistico, evitando l'inserimento di attività non coerenti con le specifiche qualità di questo paesaggio.

Tale articolo detta le prescrizioni per i diversi tipi di paesaggio che sono associati a un differente livello di tutela: i tipi considerati sono i seguenti: 35a. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01); 35b. Paesaggio delle aree agricole e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese; 35c. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità; 35d. Paesaggio dei fiumi con alto interesse naturalistico, aree di interesse archeologico comprese 35e; Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata; 35f. Cave di estrazione.

Si riporta, nei successivi riquadri, stralcio della disciplina riferita ai tipi di paesaggio, escludendo quelli che non hanno relazione con il territorio in cui ricadono gli interventi di progetto.

PP – NdA - Art. 55 – Paesaggio locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta"
(..) ***35a Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale (vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)*** *Livello di Tutela 1* *Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:* ✓ mantenimento dell'attività e dei caratteri naturali del paesaggio; ✓ conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell'uso del suolo, salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio; ✓ recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del costruito in funzione della mitigazione dell'impatto sul paesaggio; ✓ contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale; ✓ tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche. In queste aree (Paesaggio 35a.) non è consentito: - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere; - realizzare cave; - realizzare impianti eolici.

PP – NdA - Art. 55 – Paesaggio locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta"

(..)

35b Paesaggio delle aree agricole e seminaturali, aree di interesse archeologico comprese

(Comprendente il SIC ITA090022 e l'area delle cave di Militello in Val di Catania e le aree di interesse archeologico di C.da Ciaramito, C.de Ossena, Viagrande, Conventazzo)

Livello di Tutela 2

Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:

- mantenimento delle colture tradizionali;
- mantenimento dell'attività e dei caratteri agricoli del paesaggio;
- protezione e valorizzazione del sistema strutturante agricolo in quanto elemento principale dell'identità culturale e presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale;
- conservazione dei valori paesistici, mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, viabilità rurale, sentieri);
- tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
- compatibilità delle innovazioni della produzione agricola con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
- impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura;
- tutela del paesaggio agricolo da fattori di inquinamento antropico concentrato (vedi depositi, cave d'inerti, discariche ecc.);
- salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni;
- recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e degli antichi percorsi, finalizzati alla individuazione di itinerari naturalistici ed escursionistici, mediante la rifunzionalizzazione del patrimonio architettonico esistente;
- mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi, elementi geologici, come rocce e pareti rocciose, e morfologici, come scarpate e fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
- contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;

In queste aree non è consentito:

- realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010;
- realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati;
- realizzare manufatti e opere che possano direttamente alterare i caratteri di panoramicità dell'area;
- aprire nuove cave;
- ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione;
- effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico;
- realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
- realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica;
- attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

Per le aree di interesse archeologico valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

(..)

PP – NdA - Art. 55 – Paesaggio locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta"
(..) *35c. Paesaggio delle aste fluviali con elementi di naturalità* (Comprendente i corsi d'acqua Palagonia, Galice, Callari, Risicone, Chiapparo, Manca Rocca) *Livello di Tutela 2* *Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:* - salvaguardia dei valori ambientali e percettivi del paesaggio, delle singolarità geomorfologiche e biologiche, dei torrenti e dei valloni; - salvaguardia e recupero ambientale dei corsi d'acqua e rinaturalizzazione delle sponde con l'uso di tecniche dell'ingegneria naturalistica; - rimozione dei detrattori ambientali lungo l'alveo, con il recupero ambientale e la - rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari. In queste aree non è consentito: - realizzare attività che comportino eventuali varianti agli strumenti urbanistici previste dagli artt. 35 L.R. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati; - aprire nuove cave; - ad eccezione di quelle mobili stagionali, realizzare serre provviste di strutture in muratura e ancorate al suolo con opere di fondazione; - effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell'equilibrio idrogeologico; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; - attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti.

PP – NdA - Art. 55 – Paesaggio locale 35 "Area dei tavolati iblei e delle cave dei torrenti Risicone e Sughereta"
(..) ***35e. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata*** *Livello di Tutela 3* *Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:* - mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati; - potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone; - conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità; - tutela degli elementi geomorfologici; - valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa; - mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di connessione con le aree boscate; - miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali. In queste aree non è consentito: - attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i., 25 l.r. 22/96 e s.m.i. e art. 8 D.P.R. 160/2010; - realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie all'organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali; - realizzare infrastrutture e reti ad eccezione delle opere interrate; - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti; - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere; - realizzare serre; - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici; - realizzare cave; - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati; - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

✓ In generale, considerando le disposizioni afferenti ai diversi paesaggi, si annota quanto segue:
- l'impianto agrivoltaico consente di mantenere le attività agro-silvo-pastorali come richiesto negli indirizzi relativi al Paesaggio agrario e non altera le qualità dello stesso prevedendo anche interventi finalizzati a migliorare, per una parte dell'area, la vegetazione erbacea integrandola con specie foraggere;
- le opere previste non modificano il Paesaggio delle aree boscate che non è direttamente interessato dall'installazione delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici e dalle cabine elettriche ma solo dalla sistemazione della strada sterrata esistente (non quindi apertura di nuove strade) e dalla posa del cavidotto interrato (le infrastrutture e reti non sono vietate se interrate) che segue la viabilità esistente, in entrambi i casi evitando modifiche di uso e copertura del suolo rispetto alle condizioni attuali e trasformazioni dei caratteri morfologici e paesaggistici;
- la posa del cavidotto interrato non ha incidenza sul Paesaggio delle aste fluviali non essendo prevista la realizzazione di manufatti esterni e opere di regimazione delle acque ne movimenti terra modificativi della morfologia delle sponde e dei versanti associati alla fascia torrentizia.

Il PP definisce, con l'articolo 63 delle NdA, gli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio che includono gli "impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell'energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici".

Le norme stabiliscono che per tali interventi deve essere redatta la relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa circolare n.12 del 20.04.2007.

In tale articolo sono inoltre definite condizioni per gli impianti energetici che si riportano nel successivo riquadro.

PP – NdA – Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio - Art. 63
(..) d) Impianti energetici (,,) Ferme restando le limitazioni di cui alla normativa dei singoli Paesaggi Locali di cui al Titolo III, per gli impianti di tipo industriale e in ogni caso per gli impianti collocati sul suolo l'intervento progettuale deve prevedere adeguate opere di mitigazione correlate alla natura ed ai caratteri naturali del territorio circostante. In aggiunta ai criteri di cui sopra si prescrive che: a) l'altezza della schermatura vegetale deve essere superiore a quella dei manufatti tecnologici; b) al fine di potenziare la rete ecologica, elemento fondamentale del paesaggio degli ecosistemi, all'interno degli impianti dovranno essere previste adeguate fasce; c) le recinzioni dei terreni interessati devono essere realizzate con muri tradizionali "a secco" laddove essi costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio; d) è vietata la modifica dell'orografia del territorio; e) è vietata la demolizione di muri preesistenti a secco e/o di particolare pregio, sia di recinzione che di terrazzamento, qualora non sia finalizzata alla ricostruzione degli stessi; f) è vietata l'estirpazione delle essenze autoctone di alto fusto; g) è da limitare l'uso di opere in cemento armato, h) i progetti devono prevedere il ripristino degli eventuali elementi presenti sul sito riferibili ai caratteri del paesaggio agrario; i) nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell'art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell'elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali. E' vietato l'uso di diserbanti per impedire la crescita di erba spontanea in fase di gestione degli impianti fotovoltaici. a tal fine il progetto dovrà indicare le modalità di conduzione del suolo impegnato, precisando le modalità da adottare per la periodica scerbatura. Perseguendo comunque l'obiettivo di un miglioramento paesaggistico-ambientale e di riqualificazione dovranno essere prescritte misure compensative di integrazione della rete ecologica. (..) Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice.

Per quanto attiene ai criteri elencati nel richiamato articolo 63 si evidenzia quanto segue:

- si ritiene di non proporre, tenendo conto sia della scarsa visibilità dell'impianto agrivoltaico dal territorio circostante, sia del fatto che il paesaggio rurale e pastorale di tale ambito paesaggistico non si connota per la presenza di elementi di vegetazione lineare di bordo campo, la realizzazione di una siepe perimetrale che, date le particolari condizioni, non svolgerebbe alcuna funzione utile di schermatura e per altro farebbe venire meno la possibilità di un controllo, a vista e dall'esterno, dei capi di bestiame al pascolo brado;
- all'interno dell'area delimitata dalla recinzione perimetrale una buona parte viene lasciata libera da manufatti e in particolare si tratta della ampia fascia laterale al bosco esistente che si colloca e delimita il lato nord, in tale modo evitando la chiusura della zona esterna al margine del bosco che si presta a svolgere funzioni di connessione;

- all'interno della zona occupata dai moduli fotovoltaici sono lasciati alcuni spazi liberi che creano discontinuità tra le file e permettono di mantenere un nucleo boschivo e i raggruppamenti o le singole piante di sughere e anche di garantire uno spazio idoneo attorno al "laghetto" utilizzato dai capi al pascolo per dissetarsi;
- non rilevando in tale ambito territoriale il muretto a secco quale elemento strutturale con funzioni di partizione poderale o delimitazione dei campi, viene previsto il ricorso a una recinzione in rete metallica plastificata a maglia sciolta;
- nell'area non risultano presenti muretti a secco di terrazzamento o comunque muretti a secco e/o di particolare pregio ma allineamenti del pietrame accumulato per aumentare la disponibilità della superficie a pascolo;
- la definizione del disegno dell'impianto, nella collocazione dei moduli fotovoltaici, è finalizzata ad evitare l'estirpazione delle piante di alto fusto;
- nell'area non sono presenti Masserie e Beni isolati identificati dal Piano Paesaggistico.

2.1.4 Piano Territoriale Provinciale di Catania

2.1.5 Inquadramento

La Città Metropolitana di Catania non risulta abbia approvato il proprio Statuto e come da indicazione riportata sul sito web ufficiale si considera tuttora vigente il Piano Territoriale Provinciale di Catania (PTP), redatto ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.9/86 e approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 11 ottobre 2011.

La citata delibera, nello specifico, approva il Quadro Conoscitivo con valenza strutturale (QSC) e il Quadro propositivo a valenza strategica (QPS).

Con Delibera del Consiglio provinciale n. 47 del 06/06/2013 è stato adottato il Piano Operativo (PO) del Piano Territoriale Provinciale, unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e allo Studio di incidenza. Il Piano Operativo rappresenta la terza figura pianificatoria più propriamente territoriale e urbanistica del piano territoriale provinciale, dopo il citato QCS e QPS.

Il Piano costituisce strumento di programmazione e di pianificazione finalizzato al coordinamento, alla coerenza ed all'indirizzo delle finalità generali relative all'assetto ed alla tutela del territorio provinciale catanese, connessi ad interessi di rango provinciale e/o sovracomunale, articolando sul medesimo territorio le linee di azione della programmazione e/o pianificazione regionale.

Gli elaborati del PTP-PO comprendono: la Relazione generale del Piano Operativo, le Norme di Attuazione del Piano Operativo, la tavola d'inquadramento Territoriale (TAV. A), le tavole del Quadro d'unione cartografico (TAV. B), le tavole dei Sistemi del territorio (TAV. C), le tavole del Sistema della tutela ambientale (TAV. D) e le tavole del Piano Operativo (TAV. E).

Le Norme di Attuazione si articolano in un elenco di indicazioni, rappresentate nelle tavole progettuali, che identificano, in particolare, un insieme di azioni coerenti ed integrate, valide nella redazione dei Piani Regolatori Comunali e delle relative Varianti, dei Piani ASI e di ogni altra pianificazione di settore riguardante il territorio provinciale.

In base a quanto definito con l'articolo 2 delle NTA del PTP, per le azioni/interventi previsti, il Piano ha valore prescrittivo e i comuni provvedono tempestivamente ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dello stesso. Le altre indicazioni contenute nel Piano hanno valore propositivo e di indirizzo ai fini delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e degli strumenti di pianificazione e programmazione di competenza di altri enti che hanno effetti sull'assetto del territorio provinciale. Il comma 4 di tale articolo stabilisce che, qualora i comuni non provvedano ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PTP, le deliberazioni della Provincia Regionale, relativamente alla materia di competenza come da art. 12 della L.R. 9/1986, costituiscono variante rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Come precisato nell'articolo 3 delle NTA, il PTP, attraverso i suoi contenuti analitico-conoscitivi del territorio ed i suoi contenuti propositivi, d'indirizzo e prescrittivi, rappresenta il quadro di riferimento per il sostegno delle decisioni e delle trasformazioni territoriali di livello sovracomunale.

Il PTP, come definito nell'articolo 7 delle NTA, coerentemente agli indirizzi regionali e con riferimento al solo campo di competenza provinciale, valorizza e promuove i valori del territorio attraverso processi di trasformazione e sviluppo articolati in indirizzi strategici, a loro volta organizzati in azioni/interventi del Piano, relativi a ciascuno dei settori tematici di seguito elencati:

- Il sistema dei trasporti e viabilità;
- Il settore socio-culturale;
- Lo sviluppo delle attività economiche;
- La tutela dell'ambiente.

2.1.6 Relazione tra PTP e opere di progetto

Nella successiva tabella sono riportate le categorie del PTP direttamente interessate, anche in parte (p), dalle opere di progetto, in fase di cantiere e di esercizio, come desunte dalla lettura della Tavola D – Sistema della tutela ambientale, con l'indicazione degli articoli di riferimento (NdA Norme di Attuazione del PTP) e la precisazione, nel caso del tipo di intervento o manufatto.

Per quanto attiene al cavidotto interrato si precisa che questo segue la viabilità esistente non determinando, quindi, ricadute per modifica dello stato attuale.

Categoria	Articolo	Elaborato	Opere di progetto
Aree di tutela idrogeologica	-	Tav.D	Impianto, viabilità di accesso(p), cavidotto
Territorio ricoperto da bosco	Art. 11	Tav.D	Viabilità di accesso (p), cavidotto (p)
Area di tutela fiumi - 150 m	Art. 11	Tav.D	Viabilità di accesso (p), cavidotto (p)

Si rimanda, per quanto attiene alla Tavola D del PTP, all'estratto della stessa riportata nell'Allegato Cartografico allo SIA nella quale sono sovrapposte le opere di progetto.

Le Norme di Attuazione del PTC, all'articolo 11, sottolineano che il Piano, *"relativamente ai Beni Culturali ed Ambientali, individua una serie di azioni specifiche relative alla salvaguardia e alla tutela dei medesimi Beni"* e che "*in particolare gli elaborati grafici del PTPct e la banca dati geo-referenziata relativa al Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Provincia Regionale di Catania riportano un censimento di tali Beni*". In aggiunta, la disciplina afferma che "*ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale sui Beni Culturali ed Ambientali individuati dal PTPct deve essere regolamentato dalle norme dei Piani Regolatori Comunali, tenendo conto dei Piani di Gestione, secondo il principio di salvaguardia basato sulla valorizzazione e la sostanziale immodificabilità del Bene stesso, e deve ottenere il parere favorevole dell'Ente cui la tutela è demandata*".

- ✓ Le richiamate norme considerano i beni culturali e ai beni ambientali (le risorse ambientali sono ricondotte alle aree protette e siti della Rete Natura 2000 e Rete ecologica) mentre non sono espressamente considerati i beni paesaggistici e in particolare non si riscontra, nella disciplina, la citazione delle categorie dei boschi e della fascia contermine ai fiumi oggetto di vincolo e tantomeno si ritrova un riferimento ai vincoli paesaggistici, salvo quello delle aree di interesse archeologico di cui all'articolo 142, lettera m, del Codice rispetto alle quale viene precisato che si applicano le limitazioni del Piano paesaggistico.

- ✓ Le NTA non fanno espresso riferimento alle aree di tutela idrogeologica riportate nella Tavola D del Piano e nemmeno si ritrovano riferimenti al vincolo idrogeologico.

2.1.7 Piano Regolatore Generale del Comune di Vizzini

2.1.8 Inquadramento

Il Comune di Vizzini è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978, con Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n. 308 del 05.11.2013, pubblicato sulla GURS del 29.11.2013, n. 53.

Nel dispositivo della delibera sono elencati gli elaborati costitutivi del PRG che comprendono: Relazione generale; Norme di attuazione; Regolamento edilizio; Analisi territoriale, con le Tavola da A1 a A10c; Pianificazione territoriale, con le Tavole da B1 a B8 e lo Studio di incidenza per le zone SIC; Studio geologico, con la Relazione e le Tavole dalla A alla I; lo Studio agricolo forestale, con le Tavole dalla A alla 2C.

Con D.D.G. 30.06.2015 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, pubblicato sulla GURS del 24.07.2015, n. 30, è approvata la Variante al PRG che riguarda il Piano Particolareggiato del centro storico.

Le Norme Tecniche di attuazione del PRG (NTA) definiscono le categorie di destinazione d'uso del suolo e degli immobili secondo gruppi funzionalmente omogenei (art. 3), gli interventi a carattere urbanistico, a carattere edilizio, di sistemazione del suolo e di arredo urbano (art. 4) e le Zone territoriali omogenee (ZTO) con le quali viene suddiviso il territorio comunale "*in conformità al D.M. 1444 del 1968, al Piano Territoriale Paesistico della Regione Sicilia ed alle norme regionali e statali in materia di Ambiente, Paesaggio, Beni Culturali, Difesa del suolo".*

Le ZTO sono le seguenti: AP Aree di interesse paesaggistico (D.lgs 42/2004), distinte in AP! Area del piano paesaggistico delle Concerie e AP2 Aree boscate; Zone A Aree di interesse storico – architettonico; Zone B Aree urbanizzate; Zone C Espansione residenziale; Zone NIU Nuovo impianto urbano; Zone D Aree per attività produttive; Zone F Attrezzature per servizi pubblici; Zone V verde e attrezzature sportive; Zone E Aree agricole; Viabilità. Le NTA dettano le norme relative alle singole ZTO.

Le NTA, con l'articolo 8, prevedono, per interventi di trasformazione riguardanti aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale o di carattere storico – culturale, la redazione da uno Studio di impatto ambientale e paesaggistico (SIAP) mediante il quale "*illustrare gli effetti negativi e positivi previsti sull'ambiente e sul paesaggio ed individui le eventuali misure di mitigazione da adottare*". La norma precisa il contenuto del SIAP: relazione illustrativa dello stato dei luoghi interessati dagli interventi ed alle opere da realizzare, relativamente agli aspetti morfologia e geologia, risorse idriche, flora, paesaggio percettivo.; valutazione sintetica del valore e della qualità delle risorse, relativamente ad ogni aspetto da considerare, anche mediante l'utilizzo di opportuni indicatori di stato; previsione degli effetti indotti sullo stato dell'ambiente relativamente ad ogni aspetto considerato, distinguendo gli impatti positivi da quelli indesiderati; descrizione dettagliata delle misure di mitigazione previste, relativamente ad ogni impatto negativo considerato.

La norma, inoltre, stabilisce che per i SIC e la fascia di rispetto di 200 metri da questi, "*qualunque intervento edilizio o di trasformazione del paesaggio dovrà essere sottoposto al parere di valutazione di incidenza da parte dell'ARTA*".

2.1.9 Relazione tra PRG e opere di progetto

Nella successiva tabella sono riportate le categorie identificate negli elaborati cartografici del PRG direttamente interessate, anche in parte (p), dalle opere di progetto in fase di cantiere e di esercizio, con l'indicazione degli articoli di riferimento delle Norme Tecniche di Attuazione e delle tavole che le identificano e delimitano. Nella Tabella si precisa il tipo di intervento o di manufatto relativo all'impianto agrivoltaico e opere connesse.

Per quanto attiene al cavidotto interrato si precisa che questo ha un tracciato che segue la viabilità esistente.

Categoria	Articolo	Elaborato	Opere di progetto
Zone AP – Aree di interesse paesaggistico AP2 Aree boscate	Art. 11 (Art. 8)	Tav B1	Viabilità di accesso (p), cavidotto (p)
Fascia di rispetto delle Zone AP2	Art. 11 (Art. 8)	Tav B1	Impianto (p), viabilità (p), cavidotto (p), fossi
Corsi d'acqua - vincoli	(Art. 8)	Tav B1	Cavidotto
Zone E – Aree agricole	Art. 41	Tav B1	Impianto, viabilità, cavidotto
Pozzi – fasce di rispetto	Art. 46	Tav B1	Cavidotto
Viabilità esistente – fascia di rispetto	Art. 46	Tav B1	Cavidotto
Ferrovia – fascia di rispetto	Art. 46	Tav B1	Cavidotto

Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, che includono i boschi e le fasce contermini alle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua sono da ricondurre al già richiamato articolo 8 delle NTA che chiede la predisposizione di uno Studio di impatto ambientale e paesaggistico (SIAP) per gli interventi di trasformazione.

La Zona AP2 – Aree boscate è disciplinata dall'articolo 11 delle NTA che rimanda all'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 16/1996, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", quindi al divieto di qualunque forma di nuova edificazione mentre sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, di realizzazione di strade a carattere rurale esclusivamente ai fini della conduzione delle attività forestali e di piste per percorsi escursionistici e trekking, di aree di sosta e per pic-nic. Inoltre, "*sono consentiti gli interventi di sistemazione del suolo e di regolamentazione delle acque, quali la realizzazione di terrazzamenti, muri di contenimento a secco, ecc.., nonché gli interventi necessari per la prevenzione degli incendi*". I progetti relativi ai citati interventi devono essere corredati dal SIAP di cui al richiamato articolo 8 delle stesse NTA.

Le Fasce di rispetto delle aree boscate sono considerate nel già richiamato articolo 11 delle NTA dove si precisa che per queste si applicano le disposizioni previste dall'art. 10 della L.R. 16/1996.

- ✓ In merito alla richiamata normativa delle fasce contermini ai corsi d'acqua, delle aree boscate e delle associate fasce di rispetto, si annota quanto segue:

  - le fasce contermini ai corsi d'acqua sono interessate solo dal passaggio del cavidotto che viene posato interrato seguendo la viabilità esistente, sterrata o asfaltata, nel caso con sottopasso dell'alveo mediante inserimento dei cavi a seguito di Trivellazione Orizzontale Controllata che consente di evitare scavi a cielo aperto con interferenza sull'alveo e le sponde del corso d'acqua; in generale non si prevedono modifiche dello stato attuale dei luoghi al termine della fase di cantiere;

  - le aree a bosco e la fascia di rispetto del bosco sono interessate sia dalla posa del cavidotto in merito alla quale si rimanda alle considerazioni esposte al punto precedente, sia dalla sistemazione di un tratto della viabilità esistente con interventi che riguarderanno il sedime attuale sterrato senza comportare ricadute sulla vegetazione arborea e sottrazione di aree con soprassuolo boschivo; non si prevede, quindi, l'apertura di nuove strade ma la sistemazione di strada rurale esistente già utilizzata a fini agro-silvo-pastorali;

  - la fascia di rispetto delle aree boscate risulta interessata dalla posa di alcune strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici ma si evidenzia che queste, nel concreto, si collocano al di fuori della fascia misurata assumendo a riferimento il perimetro del bosco e la distanza di 200 m. come stabilita dalla normativa forestale regionale; la sovrapposizione visibile nella Tavola B1 della "zonizzazione

del territorio" è dovuta ad una interpolazione operata dagli strumenti GIS nella definizione della linea della fascia di rispetto che in alcuni tratti ha una distanza maggiore dei 200 m di norma, arrivando fino a 220 m.

- la fascia di rispetto delle aree boscate risulta interessata dalla posa di un tratto della recinzione perimetrale che avrà la duplice funzione di evitare l'accesso di persone non autorizzate all'interno dell'area dell'impianto e viceversa di mantenere all'interno dell'area i capi bovini al pascolo;

- all'interno della fascia di rispetto del bosco è prevista e la realizzazione dei fossi di regimazione delle acque meteoriche che sono un tipo di interventi esplicitamente consentito dalla normativa del PRG in quanto di regolamentazione delle acque

Le Zone E – Aree agricole, sono disciplinate dall'articolo 41 delle NTA nel quale si precisa che all'interno di queste "*sono consentite le funzioni e gli interventi per le zone agricole come previsto dall'art. 3 delle presenti norme e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e quelle richiamate all'art. 2 del DDG/S1 VAS-VIA n. 581 del 20/10/2012*". Le norme dettano parametri urbanistici per la realizzazione di fabbricati e criteri per le attività, i servizi, gli impianti ammessi.

✓ Per quanto attiene alle Zone E – Agricole si evidenzia che, come disposto dal D.M. 10.9.2010, gli impianti fotovoltaici e le opere connesse assumono valore di opere d'interesse pubblico e sono realizzabili all'interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali. Si ricade, quindi, nella citata condizione e in più, in tale caso, l'impianto proposto è del tipo agrivoltaico e quindi si assicura di mantenere l'attuale pratica del pascolo brado di bovini da carne. Il progetto prevede anche un miglioramento, per una porzione dell'area che sarà delimitata dalla recinzione perimetrale, includendo parte di quella non occupata dai moduli fotovoltaici, delle condizioni del soprassuolo erbaceo con inserimento di specie foraggere di migliore qualità.

L'artico 46 delle NTA considera le aree e fasce di rispetto dei boschi, stradali, ferroviarie e dei pozzi stabilendo che all'interno di queste "*in generale sono esclusi interventi di nuova costruzione edilizia ivi compresa la sopraelevazione e l'ampliamento dei fabbricati esistenti, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle presenti norme*" e che viceversa "*sono consentiti altresì interventi che non comportino la realizzazione di volumetrie, quali la sistemazione a verde, la realizzazione di parcheggi etc.*".

La norma fornisce le seguenti precisazioni:

- le fasce di rispetto delle aree boschive hanno una distanza minima di 50 m e massima di 200 m dal limite estero dei boschi, la seconda applicata a superfici boschive superiori ai 10 ettari, e per queste si applica quanto dettato dall'articolo 10 della L.R. 16/1996;

- le fasce di rispetto dei pozzi hanno una distanza di 200 m dal punto di captazione e all'interno di queste sono inibite tutte le attività di cui al comma 5 del D.lgs 152/1999;

- le fasce di rispetto delle ferrovie hanno una distanza di 20 m dal limite della più vicina rotaia e al loro interno è vietata ogni attività edilizia, anche di carattere provvisorio, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente Ferrovie dello Stato.

✓ Con riguardo alle fasce di rispetto delle aree boschive si rimanda alle annotazioni del punto precedente.

✓ In merito alle fasce di rispetto dei pozzi è interessata una di queste per la posa interrata del cavidotto al di sotto della viabilità sterrata esistente e l'inserimento della linea elettrica non comporta alcuna modifica idrogeologica o rischio di dispersione di sostanze inquinanti e non si pone in contrasto con quanto dettato dalla disciplina specifica di salvaguardia dei punti di approvvigionamento idrico.

✓ Per quanto riguarda la fascia di rispetto ferroviaria, il cavidotto è posato interrato lungo la viabilità esistente e si prevede il sottopasso con attraversamento perpendicolare della linea ferroviaria mediante

la trivellazione orizzontale teleguidata tecnologia T.O.C. che, come da precisazioni riportate nell'elaborato di progetto Relazione tecnica delle opere di connessione, consente di non eseguire scavi senza eseguire scavi ma di aprire un foro ad una quota sottostante di almeno 2 metri dal piano ferroviario con inizio almeno 30 m prima e fuoriuscita della tubazione ad oltre 30m dall'asse della linea ferroviaria esistente.

3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALE

3.1.1 Piano dell'Assetto Idrogeologico e PGRA

3.1.2 Inquadramento

Il Piano Stralcio per l' Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o PAI., redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. Le Norme di attuazione del PAI sono state aggiornate con D.P. n. 9/ADB del 06/05/2021.

Con Decreto 4 luglio 2000, n. 298, l'Assessore Regionale del Territorio e Ambiente adotta il Piano Straordinario di bacino per l'assetto idrogeologico, ai sensi del comma 1 bis del D.L. n.180/98. Nel Piano sono individuate le aree a rischio "elevato" o "molto elevato" per frana e per inondazione su cartografia in scala 1:50.000. Per tali aree sono adottate le misure di salvaguardia transitorie comportanti limitazioni d'uso al fine di mitigare le condizioni di rischio.

L'area dell'impianto agrivoltaico, la viabilità di accesso e il tracciato del cavidotto per la connessione alla Rete ricadono nel Bacino Idrografico del Fiume San Leonardo (093), che si trova nel versante orientale della Sicilia e si estende per circa 500 Kmq dai centri abitati di Vizzini e Buccheri sino al Mar Ionio, presso il Villaggio San Leonardo, al confine tra i territori di Augusta e Carlentini.

3.1.3 Relazione tra piano e opere di progetto

L'area di ubicazione dell'impianto di progetto non ricade nelle zone di pericolosità geomorfologica e idraulica, come si evince dallo stralcio della tavola del PAI C - Bacino San Leonardo, riportato di seguito.

PAI – Bacino San Leonardo (stralcio)

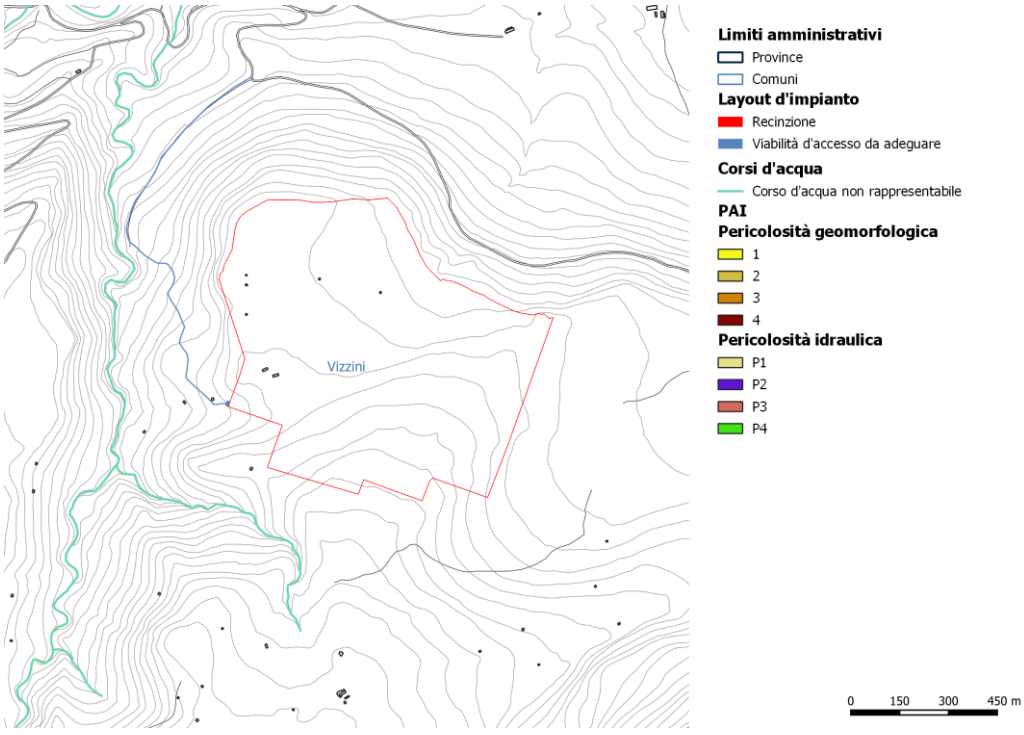

Inoltre, da una verifica sugli allegati cartografici del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, l'area di ubicazione dell'impianto non ricade all'interno di nessuna area a potenziale rischio significativo di alluvione.

3.1.4 Piano faunistico venatorio regionale

3.1.5 Inquadramento

Il Piano Faunistico Venatorio 2013-2018 della Regione Siciliana individua gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge nazionale n.157/92. La Regione ha identificato 23 Ambiti Territoriali di Caccia, anche tenendo in considerazione le caratteristiche dei 17 comprensori identificati, sulla base degli aspetti geomorfologici e colturali del paesaggio, nelle linee guida del PTPR.

L'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico ricade nell'ATC Catania 2 che interessa il territorio agro-silvo pastorale ricadente all'interno dei confini comunali di Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, San Cono, S. Michele di Ganzaria e Vizzini, situati nella parte meridionale della Provincia, per una superficie territoriale di 51.904,1 ettari.

3.1.6 Relazione tra piano e opere di progetto

L'area d'impianto agrivoltaico non ricade all'interno di Oasi di protezione per la fauna, come si evince dallo stralcio riportato di seguito. Inoltre, non sono presenti Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) poiché il Piano Faunistico non ne prevede l'istituzione.

Piano Faunistico Venatorio – ATC-CT2 (stralcio)

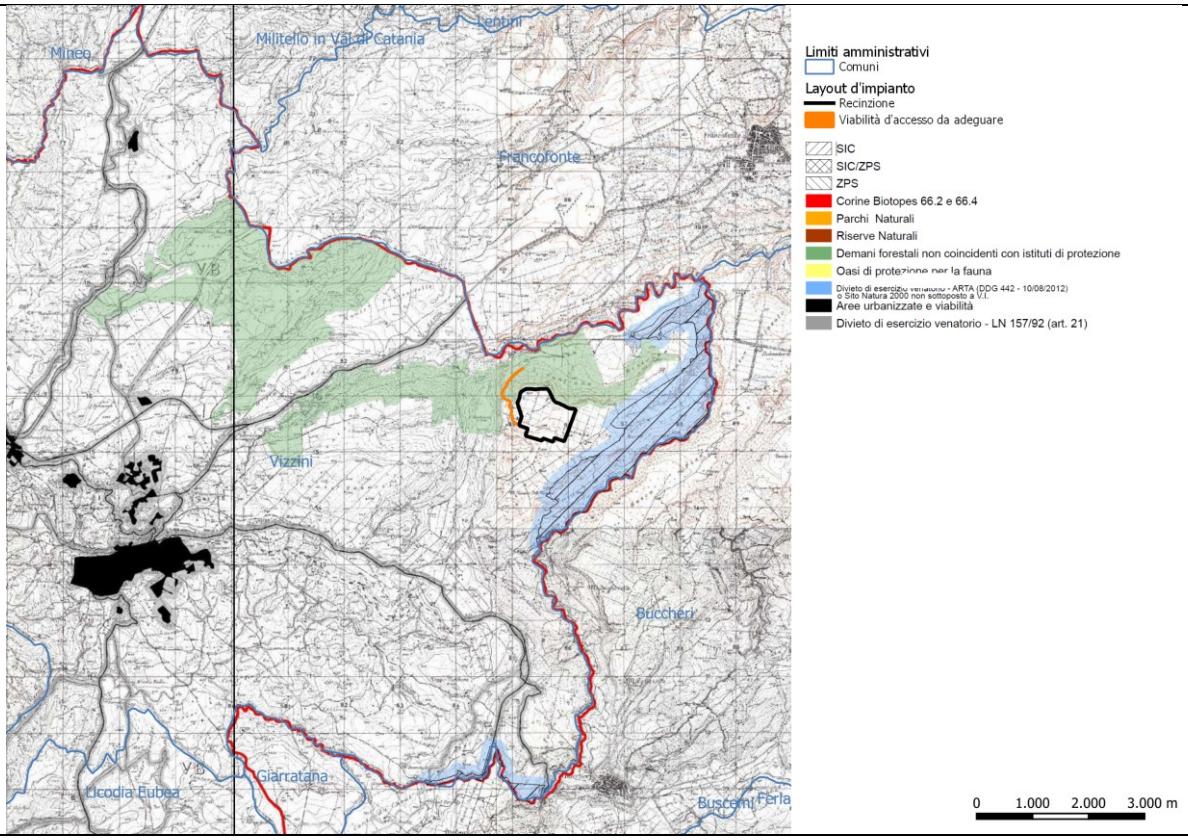

4. REGIMI DI TUTELA E VINCOLISTICI

4.1.1 Aree protette e Rete Natura 2000

4.1.2 Inquadramento

Le aree protette sono istituite e disciplinate con la Legge 394/91 (Legge Quadro sulle Aree Protette), che classifica e individua le aree naturali protette nazionali (Parchi nazionali, Riserve naturali statali e Aree Marine Protette) e le aree naturali protette regionali (Parchi naturali regionali).

Tale legge prevede il Piano del parco mediante il quale suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Per quanto attiene alle Riserve naturali statali è prevista la redazione piano di gestione della riserva e del relativo regolamento attuativo che sono adottati dal Ministro dell'ambiente.

La legge quadro nazionale prevede, quali strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale, il Piano per il parco e il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili; il Piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione e ha valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

I Regione Sicilia le aree protette sono disciplinate dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 98 , Norme per l'istituzione nella Regione Siciliana di parchi e riserve naturali, pubblicata sulla G.U.R.S. 9 maggio 1981, n. 23, s.o. tale legge regionale è stata oggetto di successive modifiche e integrazioni.

Tale legge contempla la possibilità di istituire parchi naturali quelle aree territoriali o marine e di istituire riserve naturali e identifica; quali strumenti di pianificazione sono previsti il Piano territoriale del parco e il Programma pluriennale economico mentre per le Riserve si tratta del Regolamento della riserva e del Piano di utilizzazione.

Per quanto attiene ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000, i riferimenti normativi sono la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, denominata "Habitat", che prevedono la costituzione di una rete ecologica europea, denominata appunto Rete Natura 2000, Tale Rete è, formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che devono essere successivamente designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Per tali siti sono stabilite le opportune misure di conservazione e le misure per evitare il degrado di habitat e specie di interesse comunitario che implicano, ove necessario, la predisposizione di appositi Piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie presenti nelle ZSC e nelle ZPS.

4.1.3 Relazione tra piano e opere di progetto

L'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico, la viabilità di accesso e il cavidotto interrato non ricadono in aree protette regionali e in siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Per quanto attiene a questi ultimi il sito più vicino e la Zona Speciale di Conservazione ZSC IT 090022 Bosco Pisano che ricade in minima parte nel territorio comunale di Vizzini e che si trova ad una distanza minima di circa 500 m dal perimetro dell'impianto di progetto.

4.1.4 Vincolo idrogeologico

4.1.5 Inquadramento

Il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione (R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926) sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1).

Il Vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una specifica autorizzazione, di cui con D.A. n. 569 del 14.4.2012, sono state approvate le "Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il piano d'assetto idrogeologico (P.A.I.)."

4.1.6 Relazione tra piano e opere di progetto

L'area di ubicazione dell'impianto di progetto e anche la viabilità di accesso per la quali si prevedono interventi migliorativi e il cavidotto interrato ricadono all'interno di una zona a vincolo idrogeologico e pertanto è necessario seguire l'iter per la richiesta di autorizzazione. Si evidenzia, per altro, che il vincolo idrogeologico riguarda la quasi totalità del territorio comunale di Vizzini.

Piano Paesaggistico – Tavola di analisi – Tav. 14.4 Vincoli territoriali

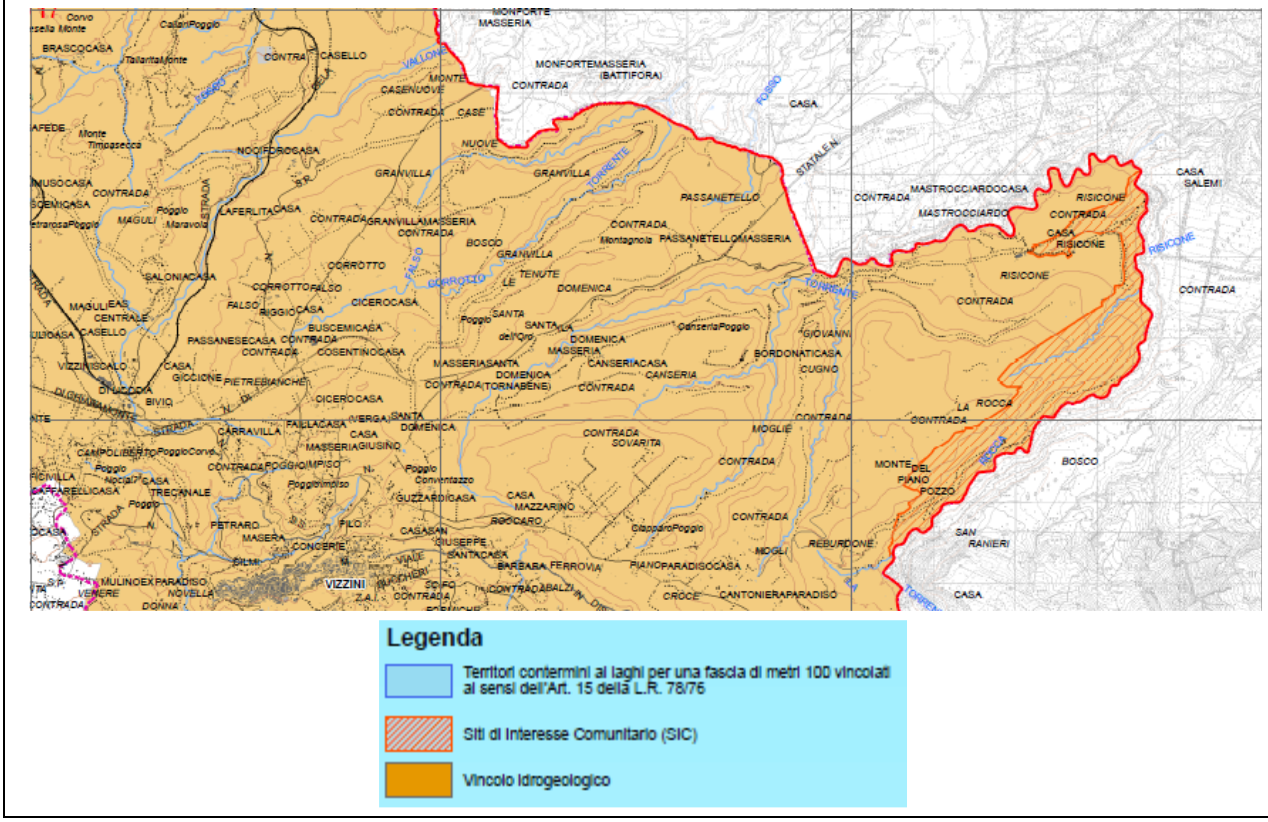

Si riportano, nel successivo riquadro, i riferimenti delle opere che non richiedono procedura autorizzativa, come definite nelle citate Nuove Direttive.

Art. 8 - Opere eseguibili senza rilascio di Nulla Osta o della Dichiarazione
1. Le opere e/o i lavori che in nessun caso possono procurare danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n.3267/1923, non necessitano del rilascio del Nulla Osta ne l'inoltro della "Dichiarazione", da parte dell'interessato, con esclusione di quelle aree ricadenti all'interno di aree censite come "aree a rischio" di cui ai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) nonché nei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), così come in parte già evidenziato con le disposizioni di cui alla nota prot. n. 517/S.T. del 25/03/2010 del Comando del Corpo Forestale – Servizio Tutela. 2. Sono opere di modesta entità quelle che non comportano movimenti di terra o tagli alla vegetazione tali da arrecare, ai terreni sede d'intervento, i danni di cui sopra e che di seguito si elencano: a) manutenzione ordinaria di edifici o di altri manufatti a condizione che non comportino scavi e/o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; b) manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazione dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate naturali; c) c) Posa di tubazione nella viabilità a fondo asfaltato con scavi non superiori a m 1 di larghezza e m 1,50 di profondità a condizione che tali lavori non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; d) d) sostituzione dei sostegni esistenti di linee aeree elettriche, telefoniche e di illuminazione a condizione che tali lavori comportino i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione dei sostegni medesimi e a condizione che non vengano realizzate nuove piste di accesso; e) e) manutenzione ordinaria di tubazioni e/o di linee elettriche telefoniche interrate, a condizione che non comportino modifiche del tracciato esistente; f) f) recinzioni realizzate con paletti e reti, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che siano realizzate da paletti infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo paletto, senza cordolo di collegamento. Tali recinzioni, dovranno essere poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi, tanto al fine di consentire il regolare deflusso delle acque di impluvio e linee di sgrondo esistenti. I lavori non devono comportare in alcun caso l'espianto di piante e/o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni; non è consentito utilizzare le piante esistenti come sostegno della rete; g) g) varianti in corso d'opera di progetti già assentiti con Nulla Osta, purché non prevedano alcun movimento di terra, nel rispetto delle normative vigenti; h) pratiche inerenti lavori da eseguire su terreni agricoli sottoposti a periodica lavorazione (Nota prot. n.36905 del 12/03/2002 Dipartimento Foreste – Corpo Forestale).

4.1.7 Beni culturali e paesaggistici vincolati

4.1.8 Inquadramento

Il D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, costituisce riferimento normativo nazionale per quanto attiene alla disciplina delle forme di tutela dei beni culturali immobili appartenenti al patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, e dei beni paesaggistici che comprendono le bellezze naturali, le singolarità geologiche, le ville, giardini e parchi, gli immobili di valore estetico e tradizionale, le bellezze panoramiche e belvederi, le categorie vincolate ope legis e gli ulteriori immobili sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.

Per quanto attiene ai beni culturali, architettonici e archeologici, la tutela interviene a seguito di una dichiarazione di interesse culturale (art. 13) o immediatamente, per effetto di legge e fino alla verifica dell'eventuale insussistenza dell'interesse (artt. 10 e 12), quando si tratta di immobili o aree appartenenti allo stato, regioni e altri enti o istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, inclusi gli enti ecclesiastici, che sono opera di autore non più vivente e che datano oltre i 70 anni.

La tutela, in questi casi, si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e utilizzo per usi incompatibili alla loro conservazione e mediante la preventiva autorizzazione all'attuazione d'interventi, come elencati all'articolo 21. L'autorizzazione deve essere richiesta, dai proprietari, possessori o detentori dei beni, all'amministrazione competente e può essere rilasciata con motivata dichiarazione in sede di conferenza dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 26).

Per quanto riguarda i beni paesaggistici l'assoggettamento a tutela avviene a seguito della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141), per legge, nel caso delle specifiche categorie dei beni elencati nell'articolo 142 (fatta salva l'eccezione prevista dal comma 3 dello stesso articolo) e infine, per gli ulteriori contesti paesaggistici, con individuazione degli immobili e aree, ai sensi dell'articolo 136, nei piani paesaggistici.

Il Codice stabilisce che i beni paesaggistici sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa d'uso il territorio, mediante Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale (art. 135).

Il vincolo di tutela si attua come divieto (per i proprietari, possessori o detentori) di distruggere i beni o introdurvi modificazioni e nell'obbligo di sottoporre i progetti, delle opere di qualunque genere (salvo quelle elencate all'art. 149) da eseguire, alla competente amministrazione, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione paesaggistica.

Il Codice, inoltre, all'articolo 152, stabilisce che nel caso dell'apertura di strade, cave, posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni "nell'ambito o in vista" delle aree distinte come cose immobili, ville, giardini e parchi o in prossimità degli immobili distinti come complessi o bellezze panoramiche (immobili e aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136), l'amministrazione competente ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti, sulla base di parere della Soprintendenza o del MiC, laddove rilasciato nei termini previsti.

Le finalità e la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti sono definiti dal D.P.C.M. 12.12.2005 nel quale sono indicati sia i criteri di redazione, sia i contenuti della Relazione Paesaggistica che, con il progetto dell'intervento e la relazione di progetto, compone l'istanza da presentare per l'autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti a procedure autorizzative semplificate sono elencati nel D.P.R 13.2.2017, n. 31, che individua e definisce il modello per la presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica per quelli rientranti nel secondo caso.

La Regione Siciliana, con riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica, approva la L.R. 6 maggio 2019, n. 5, "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 17 maggio 2019. Con Sentenza 160/2021 pubblicata sulla GU 28.07.2021, n. 30, a seguito del ricorso del Governo, viene dichiarato illegittimo il comma 6, dell'articolo 8, della citata L.R. 5/2019.

4.1.9 Individuazione dei beni e relazione con le opere di progetto

I beni immobili vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice, architettonici e archeologici, e i beni paesaggistici vincolati ai sensi della Parte Terza del Codice, presenti nel territorio comunale di Vizzini e in particolare in quello circostante o direttamente interessato dai manufatti che compongono l'agrivoltaico e delle opere connesse, ovvero la viabilità di accesso (sistemazione di strada rurale esistente) e il cavidotto, sono individuati sulla base delle seguenti informazioni:

- elenchi degli immobili vincolati e localizzazioni cartografiche messe a disposizione dal MiC, tramite il sito web VincoliInRete, sia dei beni architettonici e archeologici (tutelati con specifico provvedimento o ai sensi dell'articolo 10 e 12 del Codice), sia dei beni paesaggistici tutelati con provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice);
- elenchi e individuazione cartografiche del patrimonio architettonico delle Diocesi e degli Istituti culturali ecclesiastici messi a disposizione nel sito BeWeb – Beni Ecclesiastici in WEB dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI;

- Tavola di analisi 6.14 "Sistema storico culturale" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 11, 12, 13. 14, 16, 17 Catania, che riporta i beni archeologici di vincolo diretto e le aree di protezione a vincolo indiretto di cui all'art. 10 del Codice, le zone d'interesse archeologico di cui alla lettera m), art. 142 del Codice, i centri e nuclei storici, i beni isolati (in parte vincolati ai sensi art. 134, lettera c), e i beni dell'architettura religiosa (potenzialmente rientranti nel patrimonio ecclesiastico);

- Elenchi di cui alla Scheda delle aree archeologiche, alla Scheda delle aree d'interesse archeologico, alla Scheda delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134, lettera c) del Codice, alla Scheda dei beni isolati, elaborati facenti parte del Piano Paesaggistico e correlati alla citata Tavola 6.14;

- Tavola di Piano 20.11 "Beni Paesaggistici" del Piano Paesaggistico degli Ambiti 11, 12, 13. 14, 16, 17 Catania, nella quale sono individuati e delimitati i vincoli archeologici di cui all'articolo 10 del Codice, gli immobili e le aree sottoposte a vincolo paesaggistico a seguito di specifico provvedimento ai sensi dell'articolo 136 del Codice, le categorie sottoposte a vincolo paesaggistico dall'articolo 142 del Codice e gli ulteriori immobili e aree specificatamente individuati dal piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 134, lettera c) del Codice;

- Tavola 16.3 Settore ambientale / Socio-Culturale – Vincoli – Area Calatino (con associato elenco delle aree d'interesse archeologico), elaborato del Piano Territoriale Provinciale di Catania che riporta indicazione territoriale dei beni vincolati ai sensi dell'articolo 136 e di quelli tutelati per legge dall'articolo 142 del Codice e anche delle Aree d'interesse archeologico;

- Tavola D "Sistema della tutela ambientale" del Piano Territoriale Provinciale di Catania nella quale, sotto alla voce "Regime vincolistico sovraordinato", sono individuati i beni paesaggistici di cui all'articolo 134, lettera a), del Codice, ovvero gli immobili tutelati con dichiarazione, e quelli tutelati *ope legis* dall'articolo 142 del Codice;

- Tavola B1 "Zonizzazione del territorio" del PRG del Comune di Vizzini, che riporta le aree a bosco, le fasce di rispetto del bosco e le fasce contermini ai corsi d'acqua sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del Codice.

Beni culturali vincolati

Il sito di ubicazione dell'impianto agrivoltaico, considerando le aree interessate dalla installazione dei moduli e delle cabine elettriche, dalla realizzazione della viabilità interna, dalla posa delle linee elettriche e della recinzione perimetrale, non ricade e non è in vicinanza di aree o immobili sottoposti a vincolo in quanto beni architettonici o archeologici. Analoga condizione si riscontra per la pista sterrata esistente che sarà utilizzata quale viabilità di accesso al sito a seguito d'interventi di sistemazione dell'attuale sedime. Il cavidotto per la connessione alla rete, che si sviluppa seguendo viabilità esistente e in posa interrata, non attraversa beni archeologici vincolati ai sensi della Parte Seconda del Codice o aree di vincolo indiretto.

Con riguardo ai beni architettonici vincolati con provvedimento di riconoscimento del loro interesse si precisa che quelli ubicati in territorio del comune di Vizzini sono i seguenti: Edificio in C.da Moglie Paradiso (ID 383304), in SS 124 Vizzini- Buccheri, tutelato con provvedimento DA 1950 del 28.04.1989; Chiesa ed ex Convento di S. Maria del Gesù (ID 3184651), in Piazza S. M del Gesù, nel centro abitato di Vizzini, tutelata con provvedimento DDS 3914 del 20.11.2022; Palazzo Caffarelli (ID 383284), in via G. Verga, nel centro abitato di Vizzini, tutelato con provvedimento DA 1797 del 21.04.1989. La distanza tra l'area di ubicazione dell'impianto agrivoltaico e i citati beni è di circa 3 km nel caso dell'edificio e di 7-8 km nel caso della chiesa e del palazzo, questi ultimi situati nell'abitato principale.

Gli altri beni tutelati in attesa della verifica del loro interesse culturale, si trovano tutti nel centro abitato di Vizzini, quindi distanti dalle aree interessate dal progetto, e comprendono la Chiesa Madre di San Gregorio (ID 145365), il Palazzo di Città (ID 383367), il Palazzo Verga (ID 383335), la Chiesa dei Minori Osservanti (ID 145412), il Convento e la Chiesa dei Cappuccini (ID 222085 e ID 145447), la Chiesa di S. Giovanni Battista (ID

145411), la Chiesa di S. Anna (ID 145400), la Chiesa di S. Agata (ID 145393), la Chiesa di S. Giovanni Evangelista (ID 145466), il Quartiere medioevale (ID 184584) e la Statua di S. Gregorio Magno (ID 184591).

Con riguardo alle informazioni sulla presenza degli edifici religiosi appartenenti alla Diocesi, presumibilmente iscrivibili al patrimonio ecclesiastico tutelato in quanto di datazione anteriore ai 70 anni, come da informazioni acquisibili dal citato sito BeWEB, risultano presenti, nell'abitato di Vizzini, numerose chiese non già citate, il Santuario di Maria Santissima del Pericolo e la Basilica di S. Vito, ai quali si aggiunge, in Vizzini Scalo, la Chiesa di Madonna dei Campi. La distanza intercorrente tra i citati edifici religiosi e le opere di progetto esclude ogni eventuale ricaduta diretta e indiretta.

Per quanto attiene al territorio comunale di Francofonte, nella porzione meridionale prossima al sito di ubicazione dell'impianto agrivoltaico non sono presenti beni architettonici o archeologici vincolati e in base a quanto riportato nel sito Vincoinrete. in tutto il territorio sono individuati tre immobili tutelati in attesa della verifica del loro interesse culturale: la Chiesa Madre (ID 145196), il Municipio – ex Palazzo del Marchese (ID 383153 e le Torri del castello (ID 269123), tutti ubicati nella parte nord dell'abitato principale, a una distanza di circa 7,5 km dall'area interessata dal progetto.

Beni paesaggistici vincolati

Gli interventi necessari alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e i manufatti e opere connesse non ricadono e non si posizionano a ridosso di immobili e aree vincolate con specifico provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

Si precisa che nel territorio comunale di Vizzini è presente l'area vincolata distinta con CODVR 195029, corrispondente al Quartiere delle Concerie e zone limitrofe, identificata come da verbale del 26.07.1997 della Commissione, pubblicato in data 19.10.1997. L'area delle Concerie, che si trova sul lato nord dell'abitato di Vizzini, dista circa 9,3 km dal sito di ubicazione dell'impianto agrivoltaico, situazione che consente di escludere effetti diretti e indiretti sul bene.

VincoliInREte – Beni paesaggistici vincolati ai sensi art. 136 del Codice

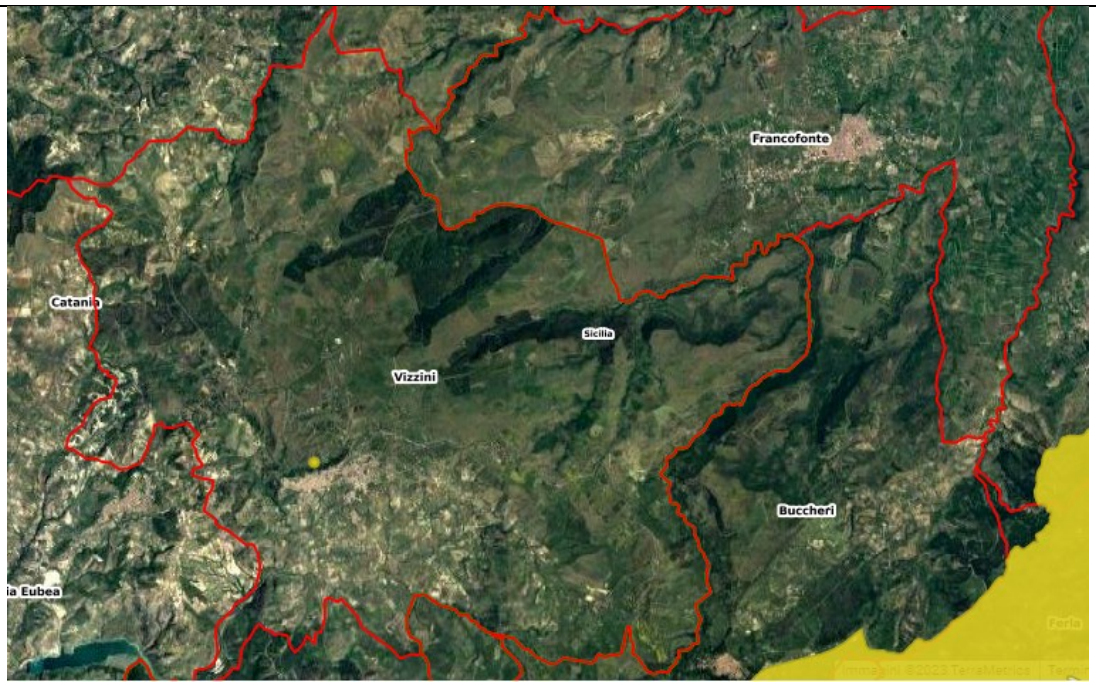

In territorio del comune di Francofonte non sono presenti beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 136 del Codice.

In territorio del comune di Buccheri ricade una parte della zona della Alta Valle dello Anapo (CODVIN e CODVR 195028), vincolata con provvedimento del 05.12.1998, ai sensi della ex L. 1497/1939; la distanza tra tale bene paesaggistico e il sito di ubicazione dell'impianto agrivoltaico è di circa 8 km e pertanto si escludono effetti diretti e indiretti.

In merito alle categorie di beni paesaggistici vincolati per legge, dall'articolo 142 del Codice, come identificati negli elenchi e negli elaborati cartografici dei già citati strumenti di pianificazione territoriale-paesaggistica e urbanistica, risulta quanto segue.

L'area di ubicazione dell'agrivoltaico ricade, in parte, all'interno di una zona a bosco, secondo le perimetrazioni riportate nella Tavola 20 del Piano Paesaggistico mentre risulta esterna secondo la delimitazione contenuta nella Tavola D del Piano Territoriale Provinciale di Catania e nella tavola della "Zonizzazione del territorio" del PRG del Comune di Vizzini. Come evidenziato nel precedente paragrafo riguardante le "aree non idonee", a seguito di rilievo condotto i cui esiti sono restituiti nell'elaborato "Verifica dell'area forestale individuata dal Piano Paesaggistico al Foglio 44 di Vizzini (CT)", sono individuate le aree effettivamente riconducibili ai "territori coperti da bosco" sottoposti a tutela dall'articolo 142 del Codice, la cui presenza è riconosciuta anche dagli Enti competenti in materia (Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, Distaccamento di Vizzini e Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania) a seguito sopralluogo del 25.01.2023 e successivo verbale del 23.02.2023; i manufatti dell'impianto agrivoltaico (strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, cabine elettriche, viabilità interna) non ricadono nelle zone a bosco riconosciute come nuclei forestali sottoposti a vincolo paesaggistico.

La strada rurale esistente di accesso al sito che si prevede di sistemare ricade, per un tratto, all'interno del bosco; considerato che gli interventi previsti sono riconducibili all'adeguamento del sedime attuale non si prevedono modifiche per sottrazione di vegetazione arborea e variazioni con incidenza sull'assetto attuale del paesaggio. In base alle delimitazioni riportate sulla Tavola D del Piano Territoriale Provinciale di Catania, un tratto della citata viabilità di accesso ricadrebbe nella fascia contermine alle sponde di un corso d'acqua del reticolo minore, non identificata sulla Tavola dei "Beni paesaggistici" del Piano Paesaggistico e nella tavola della "zonizzazione territoriale" del PRG di Vizzini; si ritiene di considerare prevalente la delimitazione del Piano Paesaggistico, ripresa anche nella citata tavola del PRG, che individua come sottoposta a vincolo la fascia contermine a un corso d'acqua minore il cui alveo si sviluppa parallelamente a quello indicato nel PTP che, viceversa, non la considera.

Il cavidotto, installato al di sotto della viabilità esistente, mediante il quale si raggiunge la stazione elettrica esistente, ricade, per alcuni tratti, all'interno di zone a bosco e in due casi all'interno della fascia contermine alle sponde di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici, corrispondenti al T. Risicone e al Vallone Buseara, attraversati sempre seguendo la viabilità esistente e in corrispondenza di guadi o ponte. La posa interrata, la previsione di condurre gli interventi di scavo all'interno del sedime della viabilità esistente e di ricorrere nel caso alla trivellazione orizzontale teleguidata per il sottopasso dell'alveo dei corsi d'acqua, consente di evitare modifiche permanenti dell'aspetto dei luoghi e non comporta sottrazioni di superfici boschive e modifiche delle caratteristiche dei corsi d'acqua.

I fossi di regimazione delle acque e un tratto della recinzione perimetrale in rete metallica, funzionale anche al governo della mandria al pascolo, ricadono nella zona di rispetto del bosco che, ai sensi dell'articolo 10, comma 11 della L.R. 06.04.1996, n. 16, è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della ex L. 20.06.1939, n. 1497.